

Silvia Viaro

Università degli Studi di Padova

‘Si volet, suo vivito’.

Considerazioni sulla condizione dell’*addictus* nelle XII Tavole

1. Premessa. – 2. L’esecuzione personale in età arcaica. – 3. Le conseguenze dell’*addictio*. – 4. Il nutrimento dell’*addictus*. – 5. Il titolare della scelta. – 6. Due proposte d’interpretazione del versetto. – 7. Conclusioni.

1. Ferdinando Zuccotti si è spesso occupato, con il consueto acume, di problemi interpretativi legati alla disciplina duodecimtabulare, in particolare per quanto attinente al rapporto di clientela, all’affidamento del *furiosus* alla *potestas* degli agnati, alla successione testamentaria e legittima, agli illeciti contro la proprietà privata nonché all’*usus*¹.

¹) Cfr., senza pretesa di completezza, F. ZUCCOTTI, *Il testamento di Publicio Malleolo* (Cic., *De Inv.* 2,50,148 s.; *Auct. ad Her.*, *Rbet.* 1,13,23), in *Studi in onore di A. Biscardi*, 6, Milano, 1982, p. 229 ss.; ID., ‘... *Qui fruges excantassit* ...’. *Il primigenio significato animistico-religioso del verbo ‘excant’ e la duplicità delle previsioni di XII Tab. VIII.8*, in *Atti del III Seminario Romanistico Gardesano*, Milano, 1988, p. 81 ss.; ID., *Il ‘furor’ del patricida e il testamento di Malleolo*, in *Labeo*, 37, 1991, p. 174 ss.; ID., *Il giuramento nel mondo giuridico e religioso antico. Elementi per uno studio comparatistico*, Milano, 2000, p. 34 ss.; ID., ‘*Fruges fructusque*’ (studio esegetico su *D. 50.16.77*). *Per una ricerca sulle origini della nozione di «Frutto»*, Padova, 2000, p. 40 ss.; ID., *I glittodonti del diritto romano. Alcune ipotesi sulle strutture dell’arcaico ordinamento quiritario*, in *Riv. dir. rom.*, 3, 2003, p. 12 ss.; ID., *Sulle origini e sulla struttura dell’usucapione romana*, in *Riv. dir. rom.*, 5, 2005, p. 1 ss.; ID., *Il «custos» nel diritto romano arcaico. Considerazioni sistematiche e prospettive di ricerca circa la situazione degli incapaci ed il sistema successorio nella normazione decemvirale*, in *Riv. dir. rom.*, 10, 2009, p. 1 ss.; ID., ‘... *Ast ei custos nec escit*...’. *Considerazioni estemporanee sulla successione del ‘furiosus’ nel diritto romano arcaico*, in *Studi in onore di Antonino Metro* (cur. C. RUSSO RUGGIERI), 6, Milano, 2010, p. 555 ss.; ID., ‘*Sacramentum civitatis*’. *Diritto costituzionale e ‘ius sacrum’ nell’arcaico ordinamento giuridico romano*, Milano, 2016, *passim*; ID., *Sulle origini e sulla struttura dell’usucapione romana*, in *Riv. dir. rom.*, 16-17, 2016-2017, p. 1 ss.; ID., *Sulle origini e sulla struttura dell’usucapione romana*, in *A Pierluigi Zannini, Scritti di diritto romano e giusantichistici* (cur. F. ZUCCOTTI e M.A. FENOCCHIO), Milano, 2019, p. 417 ss.; ID., ‘*Paelex*’. *Note sulle unioni coniugali in*

Alla sua memoria di insigne studioso vorrei dunque dedicare queste pagine, dirette a indagare su uno specifico passaggio, collocato dalla palingenesi moderna in Tab. 3.4², di quel «mezzo aspro e barbaro», «ultimo espediente ammesso dopo un giudizio civile»³, meglio noto con il nome di *manus iniectio*.

2. Conviene anzitutto riepilogare il «complesso normativo unitario e organico»⁴ che, nella legislazione decemvirale, regolava questo *modus agendi*, connotato da un «progressivo aggravarsi dei rischi processuali»⁵ e da un vistoso crescendo di «disposizioni efferate tutte rivolte alla persona, al corpo del debitore»⁶.

Siamo relativamente ben informati sul punto non solo grazie al manuale di Gaio⁷, ma anche in virtù di un brano delle *Noctes Atticae* in cui Aulo Gellio dà

Roma arcaica, Milano, 2022, p. 86 ss.

²) Cfr., per tutti, i risultati complessivi raccolti da U. AGNATI, *'Leges Duodecim Tabularum'. Le tradizioni letteraria e giuridica*, Cagliari, 2002, p. 155 ss.

³) Cfr. F. BUONAMICI, *La storia della procedura civile romana*, 1, Pisa, 1886 [rist. Roma, 1971], p. 59. Lapidario anche il commento introduttivo di E. BETTI, *Diritto romano*, I, *Parte generale*, Padova, 1935, p. 469: «sostanzialmente essa non è che un'attività con cui un privato s'impadronisce di un altro privato così da ridurlo in proprio potere».

⁴) Cfr. B. ALBANESE, *Il processo privato romano delle 'legis actiones'*, Palermo, 1987, p. 36.

⁵) Cfr. B. ALBANESE, *Il processo*, cit., p. 38.

⁶) Così A. ARNESE, *'Usura' e 'modus'. Il problema del sovraindebitamento dal mondo antico all'attualità*, Bari, 2013, p. 26.

⁷) Si veda Gai. 4.21: *Per manus iniunctionem aequae de his rebus agebatur, de quibus ut ita ageretur, lege aliqua cautum est, uelut iudicati lege XII tabularum. quae actio talis erat: qui agebat, sic dicebat: QVOD TV MIHI IVDICATVS siue DAMNATVS ES SESTERTIVM X MILLA, QVANDOC NON SOLVISTI, OB EAM REM EGO TIBI SESTERTIVM X MILIVM IVDICATI MANVM INICIO, et simul aliquam partem corporis eius prendebat; nec licebat iudicato manum sibi depellere et pro se lege agere, sed uindicem dabat, qui pro se causam agere solebat. qui uindicem non dabat, domum ducebatur ab actore et uinciebatur. 22. Postea quaedam leges ex aliis quibusdam causis pro iudicato manus iniunctionem in quosdam dederunt, sicut lex Publilia in eum, pro quo sponsor dependisset, si in sex mensibus proximis, quam pro eo depensum esset, non soluisset sponsori pecuniam; item lex Furia de sponsu aduersus eum, qui a sponsore plus quam uirilem partem exegisset, et denique conplures aliae leges in multis causis talem actionem dederunt. 23. Sed aliae leges ex quibusdam causis constituerunt quasdam actiones per manus iniunctionem, sed puram, id est non pro iudicato, uelut lex Furia testamentaria aduersus eum, qui legatorum nomine mortis causa plus M assibus cepisset, cum ea lege non esset exceptus, ut ei plus capere liceret; item lex Marcia aduersus faeneratores, ut si usuras exegissent, de his reddendis per manus iniunctionem cum eis ageretur. 24. Ex quibus legibus et si quae aliae similes essent cum agebatur, manum sibi depellere et pro se lege agere reo licebat. nam et actor in ipsa legis actione non adiciebat hoc uerbum PRO IVDICATO, sed nominata causa, ex qua agebat, ita dicebat: OB EAM REM EGO TIBI MANVM INICIO; cum hi, quibus pro iudicato actio data erat, nominata causa, ex qua agebant, ita inferebant: OB EAM REM EGO TIBI PRO IVDICATO MANVM INICIO nec me praeterit in forma legis Furiae testamentariae PRO IVDICATO uerbum inseri, cum in ipsa lege non sit; quod uidetur nulla ratione factum. 25. Sed postea lege Vallia, excepto iudicato et eo, pro quo depensum est, ceteris omnibus, cum quibus per manus iniunctionem agebatur, permissum est sibi manum depellere et pro se agere. itaque iudicatus et is, pro quo depensum est, etiam*

conto di una celebre *disputatio*⁸ ambientata in *area Palatina*⁹ tra il filosofo accademico Favorino e il giurista Sesto Cecilio Africano, cui è formalmente «messo in bocca»¹⁰ quanto segue:

Gell. *Noct. Att.* 20.1.42: Confessi igitur aeris ac debiti iudicatis triginta dies sunt dati conquirendae pecuniae causa, quam dissoluerent, eosque dies decemviri 'iustos' appellaverunt. 43. velut quoddam iustitium, id est iuris inter eos quasi interstitutionem quandam et cessationem, quibus diebus nihil cum his agi iure posset. 44. Post deinde, nisi dissoluerant, ad praetorem vocabantur et ab eo, quibus errant iudicati, addicebantur, nervo quoque aut compedibus vinciebantur. 45. Sic enim sunt, opinor, verba legis: 'Aeris confessi rebusque iure iudicatis triginta dies iusti sunt. Post deinde manus iniectio esto, in ius ducito. Ni iudicatum facit aut quis endo eo in iure vindicet, secum ducito, vincito aut nervo aut compedibus. Quindecim pondo ne minore aut si volet maiore vincito. Si volet, suo vivito. Ni suo vivit, qui eum vinctum habet, libras farris endo dies dato. Si volet, plus dato'.

Com'è noto, allorché fosse intervenuta una sentenza di condanna o una *confessio in iure*¹¹ aventi a oggetto una somma determinata di denaro¹², erano concessi al

post hanc legem iudicem dare debebant et, nisi darent, domum ducebantur. istaque, quamdiu legis actiones in usu erant, semper ita observabantur; unde nostris temporibus is, cum quo iudicati dependens agit, iudicatum solvi satisfacere cogitur.

⁸) Fondamentale, per un inquadramento del brano, è il dibattito dipanatosi attraverso i contributi di F. CASAVOLA, *Cultura e scienza giuridica nel secondo secolo d.C.: il senso del passato*, in *ANRW*, 2.15, 1976, p. 131 ss., (e in seguito anche ID., *Giuristi adrianei*, Roma, 2011, p. 1 ss.); M. TALAMANCA, *Per la storia della giurisprudenza romana*, in *BIDR*, 30, 1977, p. 279 ss.; F. CASAVOLA, *Gellio, Favorino, Sesto Cecilio*, in ID., *Giuristi adrianei*, cit., p. 77 ss.; O. DILIBERTO, *Materiali per la palinogenesi delle XII Tavole*, Cagliari, 1992, p. 167 ss. (su cui G. POMA, *Gaio, Gellio e le XII Tabulae*, in *Labeo*, 43, 1997, p. 280 ss.); ID., *La pena tra filosofia e diritto nelle 'Noctes Atticae' di Aulo Gellio*, in *Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano* (cur. O. DILIBERTO), Napoli, 1993, p. 146 ss.; J. ZABLOCKI, *Procedura esecutiva nella legge delle XII Tavole*, in *Studi in onore di Antonino Metro* (cur. C. RUSSO RUGGIERI), 6, Milano, 2010, p. 514 e nt. 1, anche con ulteriore bibliografia. Una ricostruzione d'insieme è da ultimo in C. CORBO, *Il senso del passato. Una breve riflessione a margine di Aulo Gellio, Notti Attiche 20.1*, in *'Armata sapientia'. Scritti in onore di Francesco Paolo Casavola in occasione dei suoi novant'anni* (cur. L. FRANCHINI), Napoli, 2020, p. 239-244.

⁹) Al pari del dialogo riportato in Gell. *Noct. Att.* 4.1 che vede sempre come protagonista Favorino.

¹⁰) Cfr. G. NICOSIA, *La 'manus iniectio': dal regime originario a quello della 'manus iniectio pura'*, in *'Praesidia libertatis'. Garantismo e sistemi processuali di Roma repubblicana. Atti del convegno internazionale (Copanello 7-10 giugno 1992)*, Napoli, 1994, p. 168.

¹¹) Cfr. Gell. *Noct. Att.* 15.13.11: '*Confessi autem aeris, de quo facta confessio est, in XII tabulis scriptum est his verbis: Aeris confessi rebusque iure iudicatis XXX dies iusti sunt. Item ex isdem tabulis id quoque est: Qui se sierit testarier libripensve fuerit, ni testimonium fariatur, improbus intestabilisque esto*'. Osserva B. ALBANESE, *Il processo*, cit., p. 37, nt. 103: «nel precetto, i trenta giorni sono riferiti al debito pecuniario ammesso dal debitore (*aes confessum*) e alle regolari sentenze (*res iure iudicatae*). Non si comprende perché nel primo caso si usi il genitivo e nel secondo, invece, il da-

debitore¹³ trenta giorni, definiti *iusti*¹⁴ e paragonati a uno *iustitium*¹⁵, per racimo-

tivo (o l'ablativo) *rebusque*». Lo studioso conclude comunque nel senso che «conviene accettare il riferimento del versetto a due diverse ipotesi espresse in forme grammaticali differenti, e attribuire la particolarità o a usi arcaici, o ad antiche rielaborazioni del testo originario». Esula dai limiti del presente contributo il problema concernente l'ammissibilità di una *manus iniectio* azionabile contro il ladro colto in flagrante: per tutti, sul punto, cfr. M. VARVARO, *Osservazioni sulla pretesa esistenza di una 'legis actio per manus iniectioem' in relazione al 'furtum manifestum'*, in *AUPA*, 51, 2006, p. 349 ss. (saggio edito anche in *Studi per Giovanni Nicosia*, 8, Milano, 2007, p. 337 ss.), nonché M. TALAMANCA, *Forme negoziali e illecito*, in *Poteri 'negotia' 'actiones' nella esperienza romana arcaica. Atti del convegno di diritto romano Copanello 12-15 maggio 1982*, Napoli, 1984, p. 144 s. (là dove l'autore sottolinea la vera e propria «contrapposizione» che comunque sarebbe rinvenibile «fra l'*addictio* che minaccia il *fur manifestus* e l'*addictio* nella *legis actio per manus iniectioem*»).

¹² Cfr. già F.L. VON KELLER, *Der römische Zivilprozess und die Aktionen in summarischer Darstellung*⁶ (cur. A. Wach), Leipzig, 1886 (rist. Aalen, 1966), p. 97. Diversamente, si sarebbe dovuto dar luogo a un *arbitrium liti aestimandae*: cfr. in tal senso B. ALBANESE, *Il processo*, cit., p. 37, G. PUGLIESE, *Il processo civile romano, I, Le 'legis actiones'. Corso di diritto romano anno accademico 1961-62*, Roma, 1962, p. 303 s. e 305 s., nt. 165, e C.A. CANNATA, *Profilo istituzionale del processo privato romano, I, Le 'legis actiones'*, Torino, 1980, p. 56, i quali tutti concordano sulla necessità di ravvisare, a fondamento della *manus iniectio*, un debito liquido o, in alternativa, sentenze concernenti cose determinate o quantità certe di fungibili da stimare; specifica che «la *manus iniectio* richiedeva un previo procedimento di liquidazione in denaro dei debiti» R. FIORI, *Ea res agatur'. I due modelli del processo formulare repubblicano*, Milano, 2003, p. 95, e, con lui, dello stesso avviso è M. VARVARO, *Per la storia del 'certum'. Alle radici della categoria delle cose fungibili*, Torino, 2008, p. 156 e nt. 532 e p. 235, nt. 829. Critico a proposito di quello che viene definito come un «istituto chimérico», ossia appunto l'*arbitrium liti aestimandae*, «di cui, in pratica, nulla si sa, ma che innumerevoli volte è comodamente invocato in letteratura per colmare buchi di conoscenza nelle fonti» è viceversa C. PELLOSO, *In margine a Tab. 8.16. Nuove considerazioni sul valore di 'damnum decidere' tra 'verba legis' e 'interpretatio' prudenziale*, in *Crimina' e 'delicta'. Applicazioni normative e costruzioni dottrinali* (cur. L. GAROFALO), Napoli, 2019, p. 251, nnt. 52 e 53 (nonché già prima in ID., *'Giudicare' e 'decidere' in Roma arcaica. Contributo alla contestualizzazione storico-giuridica di Tab. 1.8*, in *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese* [cur. L. GAROFALO], 1, Padova, 2012, p. 122 ss., nt. 115).

¹³ Secondo F. BUONAMICI, *La storia*, cit., p. 60, questo beneficio spettava solo ai *confessi*, giacché non occorre «concedere nuovi indugi e nuovi termini a chi avea meritato una condanna»: l'opinione viene tuttavia generalmente respinta.

¹⁴ Fest-Paul. s.v. '*iusti dies*' (p. 92L). Oltre alle trattazioni d'insieme, cfr. a questo specifico riguardo R. DÜLL, *'Triginta dies'*, in *Festschrift Paul Koschaker*, 1, Weimar, 1936, p. 33 ss.

¹⁵ Cfr. F. CASAVOLA, *Il tempo del diritto*, in *Diritto@Storia*, 4, 2005, *passim*: «si tratta dunque di una sospensione della persecuzione giudiziaria del debitore insolvente come interruzione del diritto, inteso qui come attività processuale, secondo quanto sembra suggerire la glossa di Gellio, oppure i *XXX dies iusti* sono una guarentigia della libertà personale del debitore? Se il risultato pratico sembra essere sempre unico, e cioè quello di dar tempo per il pagamento spontaneo, il significato ideologico dominante nella espressione *dies iusti* è quello del fine del diritto cittadino di tutelare la libertà personale. Questa, allo spirare del trentesimo giorno, senza che si sia potuto provvedere al pagamento del debito, si troverà priva di protezione ed esposta all'esperienza della *manus iniectio* e alla caduta nella prigionia del creditore». Sul tema, cfr. R. SANTORO, *Potere ed azione nell'antico diritto romano*, in *AUPA*, 30, 1967, p. 160 s. e soprattutto L. GAROFALO, *In tema di 'iustitium'*, in *Piccoli scritti di diritto criminale romano*, Padova, 2008, p. 65 s.: «a menzionare il *iustitium* è ... il giurista Sesto Cecilio, nell'ambito della celebre discussione con il filosofo Favorino intorno alle norme delle

lare le provviste occorrenti a soddisfare il creditore (*conquirendae pecuniae causa*)¹⁶, il quale, dal canto suo, entro il medesimo lasso di tempo non poteva agire in via esecutiva¹⁷.

Terminata questa «sorta di tregua per il pagamento o comunque la composizione»¹⁸, l'attore era autorizzato ad «acciuffare il convenuto» dovunque lo trovasse¹⁹ e, con nuova *in ius vocatio*, a trascinarlo dinanzi all'organo munito di *iurisdictio* (*in ius ducere*).

In base all'antico rituale, se *in iure* il debito non fosse stato immediatamente estinto mediante un'apposita *solutio per aes et libram*, l'avente diritto avrebbe eseguito il «gesto formale di afferrare con una mano una parte del corpo (*aliquam partem corporis*)»²⁰ del *reus*²¹: si trattava, insomma, di mettergli letteralmente «la

XII Tavole. I loro autori, egli ricorda in 20.1.42, avevano concesso ai debitori confessi in giudizio o riconosciuti tali a seguito di un giudizio trenta giorni, perché si procurassero il denaro con cui pagare i creditori (*confessi igitur aeris ac debiti iudicatis triginta dies sunt dati conquirendae pecuniae causa quam dissolverat*). Poi, nel brano successivo, specifica: nel corso di questi trenta giorni, chiamati *iusti* dai decemviri, i creditori non erano legittimati ad agire, ovviamente in via esecutiva, contro i debitori. Quasi che in quell'arco di tempo fosse attivo un *iustitium*, recante con sé l'inattuabilità, per transitoria quiescenza, delle potenzialità processuali insite nel diritto (*eosque dies decemviri 'iustos' appellarunt velut quoddam iustitium, id est iuris inter eos quasi interstitutionem quandam et cessationem, quibus diebus nihil cum his agi iure posset*). Quanto al versante 'filosofico' del problema del *iustitium* come sospensione del diritto, che ha preso abbrivio dagli stimolanti spunti di G. AGAMBEN, *Stato di eccezione*, Torino, 2003, p. 55 ss., cfr. sempre L. GAROFALO, *'Iustitium' e altri saggi*, Napoli, 2022, p. 7 ss., cui adde E. RADAELLI, *Legge ed eccezione. Benjamin, Schmitt e il fondamento del diritto*, in *Nóema*, 7, 2016, p. 1 ss.

¹⁶ Meno probabile mi pare l'ipotesi di G. POLARA, *Gai 4.9: alla radice del principio 'adversus infitiantem in duplum agimus'*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, 4, Milano, 2007, p. 244, secondo cui il termine dilatorio poteva servire in alternativa «per organizzare una linea di difesa (la ricerca del *vinculum* o di cause di illegittimità del precedente giudicato)».

¹⁷ Ai tempi di Gaio non si dubitava che il debitore potesse nelle more liberarsi: D. 42.1.7 (Gai. ad ed. pu. de re iud.): *Intra dies constitutos, quamvis iudicati agi non possit, multis tamen modis iudicatum liberari posse hodie non dubitatur, quia constitutorum dierum spatium pro iudicato, non contra iudicatum per legem constitutum est*. Contrario a un'ipotetica *solutio* per il periodo arcaico è tuttavia O. BEHREND, *Der Zwölftefelprozess. Zur Geschichte des römischen Obligationenrecht*, Göttingen, 1974, p. 130 ss.; per la discussione del punto, cfr. di recente C. PELLOSO, *Il concetto di 'actio' alla luce della struttura primitiva del vincolo obbligatorio*, in *'Actio in rem' e 'actio in personam'*. In ricordo di M. Talamana (cur. L. GAROFALO), 1, Padova, 2011, p. 329 s.

¹⁸ Cfr. C.A. CANNATA, *Profilo*, cit., p. 37; di «tregua giudiziaria» parla espressamente anche F. SERRAO, *Diritto privato economia e società nella storia di Roma*, 1, *Dalla società gentilizia alle origini dell'economia schiavistica*, Napoli, 2006, p. 454.

¹⁹ Cfr. S. ROMANO, s.v. *'Addictio'*, in *Noviss. dig. it.*, 1, Torino, 1957, p. 279 nonché A. BISCARDI, *Aspetti del fenomeno processuale nell'esperienza giuridica romana*², Milano, 1978, p. 28 s. Precisa E. BETTI, *Diritto romano*, 1, cit., p. 474, che faceva eccezione la casa del debitore, «considerata inviolabile».

²⁰ Cfr. M. VARVARO, *Lineamenti*, cit., p. 49. Secondo A. BISCARDI, *Aspetti*, cit., p. 28, il creditore avrebbe afferrato «per il collo la controparte che non gli dia soddisfazione, allo stesso modo che il dialogo e gli atti simbolici posti in essere dalle parti che si contendono giudizialmente

mano addosso»²², pronunciando al contempo le solenni parole prescritte da una «formula arcaica»²³ ricordata da Gaio (*quod tu mihi iudicatus [sive damnatus] es sestertium X milia, quod non solvisti ob eam rem ego tibi sestertium X milia iudicati manum inicio*).

A fronte dell'«imposizione violenta della mano»²⁴ da parte del creditore, che costituiva il vero e proprio acme della procedura, il convenuto poteva soltanto sperare di riuscire a *vindicem dare*, ossia offrire un garante di accertata solvibilità²⁵ che lo liberasse²⁶, mediante il *manum depellere*²⁷, dallo stato di assoggettamento fisico

l'appartenenza di una cosa non sono altro che la trasfigurazione dell'attività primordiale dei due avversari che a vicenda cercavano di strapparsi materialmente l'uno all'altro l'oggetto della lite».

²¹) Tale termine anticamente indicava «ogni litigante, a prescindere dal suo eventuale ruolo di attore o di convenuto» (così B. ALBANESE, *Il processo*, cit., p. 16 e nt. 33), secondo quanto si legge, *inter alia*, in corrispondenza del lemma in Paul.-Fest. s.v. 'reus' (p. 336L): *reus nunc dicitur, qui causam dicit: et item qui quid promisit sponditve ac debet. at Gallus Aelius lib. II significationem verborum, quae ad ius pertinet, ait: reus est, qui cum altero litem contestatam habet, sive is egit, sive cum eo actum est*.

²²) Cfr. C.A. CANNATA, *Profilo*, cit., p. 35. Nel senso che «il termine *manus* indica la parte del corpo umano con la quale si esercitava un diritto» anche A. CALORE, 'Per Iovem lapidem'. *Alle origini del giuramento. Sulla presenza del «sacro» nell'esperienza giuridica romana*, Milano, 2000, p. 119. Evidenzia U. COLI, *Sul parallelismo del diritto pubblico e del diritto privato nel periodo arcaico di Roma*, in *SDHI*, 4, 1938, p. 83 ss., sulla scia di H.A.A. DANTZ, *Der sakrale Schutz im römischen Rechtsverkehr. Beiträge zur Geschichte der Entwicklung des Rechts bei den Römern*, Jena, 1857, p. 49 ss. e 196 ss., il parallelismo tra l'apprensione di una parte del corpo del debitore nella *manus iniectio* e il lancio dell'asta nel territorio nemico: «l'epilogo è la distruzione del reo e può essere prevenuto soltanto mediante un accordo che è la *pax*, esatto equivalente del *pacere* con cui si arresta l'esecuzione personale contro il debitore». Contrario invece F. ZUCCOTTI, «*Bellum iustum*» o del buon uso del diritto romano, in *Riv. dir. rom.*, 4, 2004, p. 21 s., secondo cui nell'*indictio belli* «il riscontro definitivo della verità delle pretese romane e del carattere *iustum ac pium* del *bellum* intrapreso verrà attestato dal giudizio degli dei soltanto con la vittoria romana, potendo equivalere la sconfitta ... ad una constatazione del torto sostanziale romano», là dove invece il *manus inicere* si presentava come soddisfazione di una pretesa già di per sé accertata e realizzabile in via coattiva. Da ultimo in argomento cfr. M. RAVIZZA, *Aspetti giuridico-sacrali del rituale feziale nell'antica Roma*, in *Jura gentium*, 11, 2014, p. 40 s.

²³) Cfr. B. ALBANESE, *Il processo*, cit., p. 41.

²⁴) Cfr. C.A. CANNATA, *Profilo*, cit., p. 35, nonché ID., *Violenza fittizia e violenza reale nelle strutture primigenie del processo privato romano*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, 4, Milano, 1983, p. 154 ss. (ora anche in ID., *Scritti scelti*, 1, cit., p. 384 s.).

²⁵) Secondo la regola di Tab. 1.4 *adsiduo vindex adsiduus esto, proletario quis volet*; cfr. anche la precisazione della *lex coloniae Iuliae Genetivae* in base alla quale *vindex locuples esto*. Il precetto potrebbe dunque essere da porre «in immediata connessione» con quello contenuto in Tab. 3.1 (cfr. B. ALBANESE, *Il processo*, cit., p. 40, il quale sottolinea che «non possediamo alcun indizio che consenta d'affermare che il ruolo di *vindex* sia stato riservato, in origine, a persone legate da vincoli familiari o gentilizi con il soggetto esposto a *manus iniectio*»).

²⁶) Cfr. riassuntivamente L. FRANCHINI, *Il giudicato in rapporto alle formalità di rito (a proposito della struttura dell'«obligatio iudicati»)*, in *Res iudicata*, 1, (cur. L. GAROFALO), Napoli, 2015, p. 155 s.: «dalle fonti letterarie si evince che il *vindex* della *manus iniectio* poteva porre in essere una

e giuridico provocato dal creditore e innestasse una procedura dichiarativa nelle forme della *legis actio sacramento in personam*²⁸, volta a verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'esecuzione intrapresa; esclusivamente in questo modo, invero, egli sarebbe stato «messo fuori causa»²⁹, dato che, a resistere alla pretesa, sotto minaccia di vedersi comminata una condanna nel doppio per evitare ogni tentazione di temerarietà³⁰, sarebbe rimasto personalmente lo stesso *vindex*³¹.

Se nessuno si fosse presentato in sua difesa, dire che «per il debitore la situazione precipitava»³² è un pallido eufemismo: da solo non avrebbe potuto sbarazzarsi dalla morsa in cui era caduto e *pro se lege agere*³³, e pertanto, nel perdurante

solutio per aes et libram, sorta di *vindicatio in libertatem* dell'*addictus*, o di *contravindicatio* rispetto a quella *vindicatio personae* di cui erano oggetto, a prescindere dalle formalità librali, tanto il *nexus* quanto l'*addictus*».

²⁷⁾ Altrimenti accadeva nella *manus iniectio pura*, ove il debitore era ammesso a *manum sibi depellere et pro se lege agere*, come apprendiamo da Gai. 4.24: *ex quibus legibus et si quae aliae similes essent, cum agebatur, <reo licebat> manum sibi depellere et pro se lege agere. nam et actor in ipsa legis actione non adiciebat hoc uerbum pro iudicato, sed nominata causa ex qua agebat ita dicebat ob eam rem ego tibi manum iniectio rell.* Osserva G. PROVERA, *Il principio del contraddittorio nel processo civile romano*, Torino, 1970, p. 68 ss., come quest'ultima sia sostanzialmente una «*legis actio* distinta, idonea a realizzare, attraverso un'attiva partecipazione delle due parti al rito processuale, i fini propri dell'accertamento» estranei all'originaria *manus iniectio*.

²⁸⁾ Cfr. C.A. CANNATA, *Profilo*, cit., p. 35.

²⁹⁾ Cfr. A. BISCARDI, *Aspetti*, cit., p. 31; espressione analoga in B. ALBANESE, *Il processo*, cit., p. 39, il quale evidenzia che nelle fonti «non vi è traccia d'una possibilità del titolare della pretesa, nel caso non avesse ottenuto soddisfazione nella *legis actio* contro il *vindex*, di esercitare nuovamente la *manus iniectio* contro il *iudicatus* (o *confessus*)».

³⁰⁾ Cfr. G.E. LONGO, s.v. *Esecuzione forzata (dir. rom.)*, in *Noviss. dig. it.*, 6, Torino, 1957, p. 614.

³¹⁾ Cfr. C.A. CANNATA, *Profilo*, cit., p. 40, il quale muovendo dalla constatazione che la causa della procedura esecutiva dovesse essere «di per se stessa dotata di notorietà sociale sufficiente a garantire contro ogni abuso», soggiunge: «il *vindex*, che interviene a *depellere manum*, altri non è che un cittadino, uno dei partecipi di quella notorietà, che tale notorietà contesta. Trattandosi di contestazione del notorio, il *vindex* deve, per farlo, essere ben sicuro: ecco perché non solo gli si addossa l'onere di assumersi personalmente le conseguenze del proprio intervento, ma, ad evitare comportamenti semplicemente dilatori, gli si impone di rischiare il *duplum*. Con ciò è garantita la serietà della contestazione; cosicché, quando abbia luogo, essa fa perdere del tutto il fondamento che la *manus iniectio* aveva in una causa notoria; la causa non è più notoria, e quindi l'attore, se vuole proseguire, deve prendere una nuova iniziativa per la sua verifica». Da questo «incidente di esecuzione nel corso della *manus iniectio* in seguito all'intervento di un *vindex*» ritengono alcuni sia «sorta probabilmente» la *legis actio sacramento in personam*: cfr. G. PROVERA, *Diritto e azione nell'esperienza giuridica romana*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, 4, Milano, 1983, p. 335.

³²⁾ Così, efficacemente, D. DALLA, R. LAMBERTINI, *Istituzioni di diritto romano*³, Torino, 2006, p. 150.

³³⁾ E ciò perché l'assunzione della veste di parte in un processo di accertamento non poteva sembrare «compatibile col fatto – dimostrato appunto dall'atto di apprensione – che egli stesso, cioè il suo corpo, è oggetto della pretesa altrui. La situazione è analoga a quella che si produce nei processi di libertà. Anche qui la persona che altri pretende di condizione servile non è capace di contraddire

mancato adempimento dell'obbligazione e senza un qualsivoglia salvifico intervento da parte di terzi, sarebbe stato reso oggetto di *addictio*³⁴, quale tipica espressione dei poteri di *iuris dictio* magistratuale incarnati dai famosi *tria verba*³⁵.

In pratica, acclarata la regolarità della procedura anche a prevenire eventuali abusi³⁶, il «tutore della pace pubblica»³⁷ – dunque il pretore urbano dopo il 367 a.C., e prima di lui il console o magari più anticamente lo stesso *rex* – avallava l'iniziativa di autotutela privata³⁸ intrapresa dal cittadino deciso a ottenere soddisfazione per il proprio credito: il predicato *addicere* ben «esprime l'idea della sovrapposizione, al *dicere* del privato, d'un altro *dicere*, da parte del magistrato, che

personalmente alla *vindicatio in servitute*»: così E. BETTI, *Diritto romano*, 1, cit., p. 475.

³⁴) La circostanza che Gai. 4.21 non dia conto dell'*addictio* ha ispirato l'ipotesi avanzata da G. NICOSIA, *Il processo privato romano*, 1, *Le origini*, Catania, 1980, p. 87 ss. (nonché ID., *La 'manus iniectio'*, cit., p. 178 s., da cui si cita), secondo cui l'adempimento magistratuale costituirebbe un'innovazione postdecemvirale, là dove «nell'impostazione originaria, qui come altrove il controllo era rimesso all'intervento della comunità», in «un'ottica coerente ed unitaria di solidarietà sociale; alla mancanza di intervento diretto delle strutture pubbliche suppliva questo radicato senso di solidarietà partecipativa». *Contra*, tuttavia, già M. TALAMANCA, s.v. *Processo civile (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, 36, Milano, 1987, p. 10 nt. 67.

³⁵) '*Do, dico, addico*': cfr. Varro *Ling.* 6.29-30: *dies fasti, per quos praetoribus omnia verba sine piaculo licet fari; contrarii horum vocantur dies nefasti, per quos dies nefas fari praetorem 'do dico addico'; itaque non potest agi: necesse est aliquo uti verbo, cum lege quid peragitur*. Sul tema cfr. in particolare R. DÜLL, *Eröffnungsakt 'in iure' und die 'tria verba praetoris'*, in *ZSS*, 57, 1937, p. 76 ss., e da ultimo P. PASQUINO, '*Sed voluntariam*'. *Ricerche in tema di 'iurisdictio'*, Napoli, 2020, p. 45 ss. e, con particolare riguardo proprio all'*addictio* del debitore, 56 ss.

³⁶) Cfr. per tutti E. BETTI, *La creazione del diritto nella 'iurisdictio' del pretore romano*, in *Studi di diritto processuale in onore di Giuseppe Chiovenda nel venticinquesimo anno del suo insegnamento* (cur. A. CASTELLARI, P. CALAMANDREI, F. CARNELUTTI, E. REDENTI, A. SEGNI), Padova, 1927, p. 78 s.: «che nel processo delle *legis actiones* il magistrato giusdicente fosse una specie di automa, che i privati potessero mettere in moto e costringere a prestar loro ascolto e assistenza sol che pronunziassero i *sollemnia verba legis*, senza nemmeno essersi prima assicurati del suo permesso, è una fiaba, alla quale non è più lecito prestar fede»; viceversa, «per quanto imperfetta fosse l'organizzazione della più antica *res publica*, è ovvio però che questa non poteva disinteressarsi degli scopi, eventualmente abusivi, che i privati perseguissero attraverso il processo».

³⁷) Cfr. C.A. CANNATA, *Profilo*, cit., p. 40. Ferma questa funzione di garante dell'ordine, mi sembra comunque eccessivo sostenere che qui «le magistrat n'était pas investi de fonctions judiciaires», come fa L. CRÉMIEU, *La justice privée, son évolution dans la procédure romaine*, Paris, 1908, p. 130.

³⁸) Cfr. *Serv. Aen.* 10.419: *manus iniectio dicitur quotiens nulla iudicis auctoritate expectata rem nobis debitam vindicamus*. Per la *manus iniectio* quale atto di autotutela privata autorizzata dall'*addictio*, cfr. I. ANDOLINA, *I presupposti dell'esecuzione forzata nel diritto romano*, in *Ius*, 19, 1968, p. 137 ss. nonché, più di recente, L. FRANCHINI, *La desuetudine delle XII Tavole nell'età arcaica*, Milano, 2005, p. 143 nt. 28; A. DE FRANCESCO, *Autodifesa privata e 'iniuria' nelle XII Tavole*, in *Parti e giudici nel processo. Dai diritti antichi all'attualità* (cur. C. CASCIONE, E. GERMINO e C. MASSI), Napoli, 2006, p. 54 ss., con ivi bibliografia; sottolinea che il rito presenta ancora i segni «della primordiale vendetta» V. CARRO, *Autorità pubblica e garanzie nel processo esecutivo romano*, Torino, 2018, p. 32.

confermava autoritativamente»³⁹ e allo stesso tempo controllava l'esercizio dell'azione⁴⁰.

3. Il seguito del procedimento «aveva natura stragiudiziale»⁴¹: il creditore era legittimato a *secum ducere* l'insolvente⁴² e a tenerlo per sessanta giorni⁴³ in una sorta di prigionia privata⁴⁴ presso il proprio domicilio⁴⁵, dove poteva legittimamente

³⁹) Cfr. B. ALBANESE, *Il processo*, cit., p. 44, sulla scorta di Paul-Fest., s.v. 'addicere' (p. 12L): *addicere est proprie idem dicere et adprobare dicendo*. È appena il caso di precisare che nell'ambito pubblico, con altra valenza, con l'*addictio* pronunciata il magistrato «si limitava ad aderire alla migliore offerta presentata e ad assegnare così l'appalto» (cfr. A. TRISCIUOGGIO, 'Sarta tecta, ultrotributa, opus publicum faciendum locare'. *Sugli appalti relativi alle opere pubbliche nell'età repubblicana e augustea*, Napoli, 1998, p. 186 nt. 82). Cfr., anche con riferimento all'*addicere litem*, H. LÉVY-BRUHL, 'Addicere'. *Etude de sémantique juridique*, in ID., *Nouvelles Etudes sur le Très Ancien Droit romain*, Paris, 1947, p. 141 ss.; S. ROMANO, s.v. 'Addictio', cit., p. 279 ss.

⁴⁰) Cfr. B. CORTESE, *Giurisdizione e 'iurisdictio'*, in *La «giurisdizione». Una riflessione storico-giuridica. Raccolta di scritti del seminario di studi interdisciplinari del dottorato di ricerca in discipline giuridiche, Roma, 31 maggio 2018* (cur. R. BENIGNI e B. CORTESE), Roma, 2019, p. 21: «la *manus iniectio*, originariamente, non prevedeva l'intervento magistratuale ed era completamente rimessa all'attività di colui che operava tale azione; dopo la creazione del magistrato giusdicente, quest'ultimo aveva il compito di sorvegliare sulla regolarità esteriore del procedimento e, dopo averla verificata, poteva pronunciare la sua *addictio*, cioè l'approvazione del solenne *dicere*»; aggiunge, riflettendo su struttura ed effetti della *in iure cessio*, che solo «in un secondo momento, accresciuto il potere di ingerenza del pretore, questi fini con l'esercitare un controllo di merito sulla fondatezza della pretesa e, quindi, col subordinare a tale fondatezza la pronuncia di *addictio*, che acquisì il senso di 'assegnazione'».

⁴¹) Cfr. G. PUGLIESE, *Il processo civile romano*, 1, cit., p. 315.

⁴²) E ciò rimaneva possibile ancora al tramonto dell'età repubblicana, dato che secondo la dottrina (cfr., per tutti, A. LOVATO, S. PULIATTI, L. SOLIDORO MARUOTTI, *Diritto privato romano*, Torino, 2014, p. 54) è all'arcaica procedura duodecimtabulare che allude il cap. 61 della *lex Coloniae Genetivae Iuliae* di Urso del 44 a.C. (= *FIRA*², 1, nr. 21): *Ni vindicem dabit iudicatumve faciet, secum ducito. Iure civili vinctum habeto*. Sul tema, oltre al classico, specifico contributo di A. EXNER, *Zur Stelle über die 'manus iniectio' in der 'lex Coloniae Iuliae Genetivae'*, in *ZSS*, 13, 1878, p. 392 ss., cfr. A. KOFANOV, *La responsabilità personale e patrimoniale del debitore insolvente: a proposito dell'efficacia dell'esecuzione giudiziaria nel diritto romano e nel diritto russo moderno*, in *Diritto@Storia*, 11, 2013, *passim*, secondo cui il testo epigrafico «quasi testualmente riproduce la norma della terza tavola delle leggi delle XII Tavole sulla *manus iniectio*»; di analogo avviso J.G. WOLF, *Jurisdiction in Urso*, in *Judge and Jurist. Essays in Memory of Lord Rodger of Earslferry* (cur. A. BURROWS, D. JOHNSTON e R. ZIMMERMANN), Oxford, 2013, p. 186.

⁴³) Secondo M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes*, 2, London, 1996, p. 627, «the sixty days are perhaps a praetorian innovation», là dove «the triple presentation, like the penalty of sale beyond the Tiber, is presumably original».

⁴⁴) È celebre la testimonianza in cui il Patavino narra che le dimore dei ricchi patrizi, nei tempi di maggior difficoltà economica, si trasformavano in prigioni piene di miserabili: cfr. Liv. 4.36: *In maiore discrimine domi res vertebantur. Nam praeter Sextium Liciniumque latores legum, iam octauum tribunos plebis refectos, Fabius quoque tribunus militum, Stolonis socer, quarum legum auctor fuerat, earum suasorem se haud dubium ferebat; et cum octo ex collegio tribunorum plebi primo intercessores legum fuissent, quinque soli erant, et, ut ferme solent qui a suis desciscunt, capti et stupentes*

avvincerlo⁴⁶ con ceppi (*compedibus*⁴⁷) e altre pastoie (*nervo*⁴⁸).

animi vocibus alienis id modo quod domi praeceptum erat intercessioni suae praetendebant: Velitris in exercitu plebis magnam partem abesse; in adventum militum comitia differri debere, ut universa plebes de suis commodis suffragium ferret. Sextius Liciniusque cum parte collegarum et uno ex tribunis militum Fabio, artifices iam tot annorum usu tractandi animos plebis, primores patrum productos interrogando de singulis, quae ferebantur ad populum, fatigabant: auderentne postulare ut, cum bina iugera agri plebi dividerentur, ipsis plus quingenta iugera habere liceret ut singuli prope trecentorum civium possiderent agros, plebeio homini vix ad tectum necessarium aut locum sepulturae suus pateret ager? An placeret fenore circumventam plebem, [ni] potius quam sortem [creditum] solvat, corpus in nervum ac supplicia dare et gregatim cottidie de foro addictos duci et repleri vinctis nobiles domus et, ubicumque patricius habitet, ibi carcerem privatum esse? Secondo F. BUONAMICI, *La storia*, cit., p. 62 nt. 19, «non si debbono peraltro riportare questi fatti alla divisione dei patrizi e dei plebei, ma soltanto dei ricchi e dei poveri»; osserva d'altro canto A. LOVATO, *Il carcere nel diritto penale romano. Dai severi a Giustiniano*, Bari, 1994, p. 6 ss., 35 e nnt. 55-55, che il ricorso alla carcerazione privata verso i debitori insolventi era un «uso molto antico» e ben radicato, tant'è che «anche in epoca tardoimperiale si riuscì solo a sostituire al carcere privato quello pubblico». Su C.Th. 9.11.1 (*si quis posthac reum privato carceri destinavit, reus maiestatis habeatur*), cfr. in particolare O. ROBINSON, *Private prisons*, in *RIDA*, 15, 1968, p. 389 ss.

⁴⁵) Cfr. anche Gai. 4.21, 4.25; Ter. *Pborm.* 334-335.

⁴⁶) Si può incidentalmente aggiungere che, sotto questo versante, la condizione dell'*'addictus'* incatenato sembra trovare un corrispondente con quella di chi avesse subito l'oscuro istituto della *clarigatio* e *cis Tiberim deprehensum esset*, posto che anch'egli – come riferito da Liv. 8.14.1-12 – «rimaneva in catene sottoposto a colui che l'aveva preso, sino a che il riscatto non fosse stato pagato» (cfr. E. VOLTERRA, *L'istituto della 'clarigatio' e l'antica procedura delle 'legis actiones'*, in *Scritti giuridici in onore di F. Carnelutti*, 4, Padova, 1950, p. 254). Il tema dell'apposizione di *vincula* è trattato, con riferimento alle diverse figure, da L. WENGER, *'Vinctus'*, in *ZSS*, 51, 1941, p. 355 ss.

⁴⁷) L'espressione è impiegata anche in Liv. 8.28.8, con riferimento ai *nexi*, che certamente potevano essere a loro volta posti ai ferri. Le analogie tra le due figure sono messe in risalto da C. TOMULESCU, *'Nexum' bei Cicero*, in *Iura*, 17, 1966, p. 93 ss., ma forse con eccessivo fervore; ad esempio, secondo J.-U. KRAUSE, *Gefängnisse im Römischen Reich*, Stuttgart, 1996, p. 152 nt. 2, gli *addicti* si sarebbero trovati in una posizione di gran lunga peggiore rispetto ai *nexi* e per lo stesso M. TALAMANCA, *Le Dodici Tavole e i negozi obbligatori*, in *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti* (cur. M. HUMBERT), Pavia, 2005, p. 357 nt. 74, «a differenza di quanto non succeda per i *nexi*, per gli *addicti* non vi sono particolari allusioni a quella libertà di movimento necessaria per partecipare ai moti popolari, o se si vuole alla lotta di classe o per prestare servizio militare». Sotto quest'ultimo profilo, ricordiamo con E.M. STAERMAN, *Schiavitù*, cit., p. 166 che il dittatore M. Giunio Pera fu «costretto a ricorrere, secondo le parole di Livio, 'a un estremo espediente per salvare lo Stato che versava in condizioni disperate': dichiarò che qualora i criminali dello Stato e i debitori, i quali si trovavano in catene, fossero diventati soldati, avrebbe condonato loro il castigo e li avrebbe dispensati dal pagare il debito (Liv. 23.14.3). Valerio Massimo racconta che, dopo la battaglia di Canne, vennero reclutati nell'esercito seimila schiavi per debiti *addicti* e criminali (7.7.1). Quindi è possibile dedurre che, in qualsiasi caso durante la seconda guerra punica, si imprigionavano ancora i debitori e che per la loro condizione costoro non erano molto diversi dagli schiavi, il cui reclutamento nell'esercito dopo la sconfitta di Canne era ritenuto un provvedimento estremo». Il tema trova approfondimento nel contributo di M.R. DE PASCALE, *'In servitium' per debiti e partecipazione all'exercitus*, in *Index*, 24, 1996, p. 289 ss.

⁴⁸) Il termine sembra essere passato a indicare, dall'originario laccio di origine animale, una vera e propria catena: Fest. s.v. *nervum: ferreum vinculum* (p. 160, 162L). Di «nervi (infernamento del

Stando a quanto viene riportato da Gellio⁴⁹, l'infelice, tenuto in vita con un minimo di sostentamento, era necessariamente esposto in via consecutiva⁵⁰ a tre mercati cittadini⁵¹ (*nundinae*), da tenersi ogni nove giorni⁵², con ogni probabilità

collo dei piedi)» o «compedini (altri legamenti)» parla F. BUONAMICI, *La storia*, cit., p. 61; A. MIRABELLI, *Il 'Jus Papirianum' e le leggi delle 12 Tavole, con note filologiche*, Napoli, 1877, p. 35, segnala, senza però alcun particolare fondamento, che *nervum* potrebbe intendersi anche nel significato di frusta.

⁴⁹⁾ Cfr. Gell. *Noct. Att.* 20.1.47: *Inter eos dies trinis nundinis continuis ad praetorem in comitium producebantur, quantaque pecuniae iudicati essent, praedicabatur. Tertiis autem nundinis capite poenas dabant aut trans Tiberim peregre venum ibant. 48. Sed eam capitis poenam sancienda, sicuti dixi, ideique gratia horriicam atrocitatis ostentu novisque terroribus metuendam reddiderunt.*

⁵⁰⁾ Il punto è esaminato in particolare da F.M. D'IPPOLITO, *Forme giuridiche di Roma arcaica*³, Napoli, 1998, p. 168 s. (ma cfr. anche ID., *Problemi storico-esegetici delle XII Tavole*, Napoli, 2003, p. 52 s.), che si sofferma sui termini posti dalla procedura *per manus iniunctionem*: in particolare, osserva che essi «interagiscono fra di loro» e «non possono non presupporre l'adozione di un calendario pubblico, e perciò oggettivamente conosciuto. Infatti Gellio fa dire a Sesto Cecilio che i tre mercati, nel corso dei quali il debitore è condotto nel comizio, devono essere continui: e poiché i mercati cadono ogni nove giorni, questa continuità poteva essere raggiunta al minimo in meno di un mese, stante la scadenza ottonaria, e al massimo entro i sessanta giorni: si dava così la possibilità, che il creditore poteva anche considerare utile, di interrompere la continuità dei tre mercati entro l'arco temporale dei sessanta giorni. È conseguente perciò dedurre che, in questo caso, il calcolo ricominciava dall'inizio». Cfr. anche R. FIORI, *Il processo privato*, in *'XII Tabulae'. Testo e commento*, 1 (cur. M.F. CURSI), Napoli, 2018, p. 122 nt. 534.

⁵¹⁾ Cfr. N. MORLEY, *Metropolis and Hinterland: The City of Rome and the Italian Economy, 200 B.C. – A.D. 200*, Cambridge, 1996, p. 166 ss. Inaccoglibile e isolata la tesi di E. COCCHIA, *Il tribunato della plebe e la sua autorità giudiziaria studiata in rapporto colla procedura civile. Contributo illustrativo alle 'leges actiones' e alle origini storiche dell'editto pretorio*, Napoli, 1917 (rist. Roma, 1971), p. 63, secondo cui «per tre *nundinae* consecutive era presentato nel comizio al pretore, per sentirsi ripetere la condanna»; ciò pur se effettivamente il tenore testuale della testimonianza gelliana (*producebantur ad praetorem in comitium*) allude appunto al «comitium, dove il pretore svolge la sua attività di *iurisdictio*», che «è luogo diverso da quello in cui si tiene il mercato» (cfr. G. NICOSIA, *La 'manus iniectio'*, cit., p. 181). Suggestiva D. FLACH, *Die Gesetze der frühen römischen Republik. Text und Kommentar* (in collaborazione con S. VON DER LAHR), Darmstadt, 1994, p. 125, che il debitore venisse portato «zum Praeco, ad praconem, nicht zum Prätor, ad praetorem».

⁵²⁾ Il termine *nundina*, attestato esclusivamente in forma plurale, è sia «nome del giorno di mercato che si teneva ogni nove giorni», sia l'appellativo «di una divinità femminile preposta alla purificazione dei neonati nel nono giorno»: cfr. L. RIGOBIANCO, *Su 'numerus', 'genus' e 'sexus'. Elementi per una grammatica dell'etrusco*, Roma, 2013, p. 165, che richiama le ulteriori, interessantissime considerazioni di A.L. PROSDOCIMI, *Note sulla calendarietà nell'Italia antica*, in *Studi di antichità linguistiche in memoria di C. Santoro* (cur. M.T. LAPORTA), Bari, 2006, p. 488: «che si tratti di nūn-/noun- '9' e -dīno/a- 'giorno' è un dato assodato; l'etimologia di -dīno/a- giorno tramite slavo e o indiano è pure un *topos* (per tutti v. gli etimologici Walde-Hofmann ed Ernout-Meillet); vi posso essere considerazioni sul passaggio di *newm̄ ->newe/on>nowem a nūn-, ma non sono rilevanti per il nostro discorso perché riguarderebbero comunque esiti posteriori al VI-V a.C.: qui interessa -dīno- perché è forma ignota alla latinità sia come morfonologia (-i-) sia come lessico nel valore di *dies*: questa constatazione proietta la formazione del termine e del corrispondente contenuto ad una antichità che precede non solo il latino storico=documentale, ma anche quello predocumentale perché -dīno/a nel

allo scopo di rendere pubblica la sua condizione⁵³ e precisare l'importo del debito per il quale era stata eseguita la *manus iniectio*, offrendo così a eventuali terzi, tra cui *in primis* «parenti e amici»⁵⁴, la possibilità di adoperarsi in suo favore tacitando la pretesa vantata dal creditore⁵⁵.

Nelle more lo stesso *addictus* avrebbe potuto tentare la strada, che pur ci possiamo prefigurare quanto mai impervia, di concludere un accordo pacificatorio diretto alla sua liberazione⁵⁶, evitando così di andare incontro, a discrezione del-

valore 'giorno' doveva essere parola d'uso normale, ma non vi erano le premesse interne al latino di Roma (proto) storica per essere costituita in questa morfonologia; di conseguenza è un termine del lontano passato e come tale confacente alla Roma pre-numana e, estendendosi al *Latium*, preromulea». Per epoche più recenti, cfr. M. RIZZI, *Riflessioni sul 'senatus consultum de nundinis saltus Be-guensis'*, in *Miscellanea storico-juridica*, 17, 2018, p. 17: «il termine *nundinae*, oltre ai giorni di mercato, designa, come noto, a partire dall'età del principato, i mercati periodici, in contrapposizione ai mercati permanenti. Lo *ius nundinarum* indica a sua volta il diritto allo svolgimento di tali mercati». Sul problema del *trinundinum*, anche come intervallo stabilito dalla *lex Caecilia Didia* (98 a.C.) per la promulgazione di una legge, cfr. A.W. LINTOTT, '*Trinundinum*', in *Classical Quarterly*, 15, 1965, p. 281 ss.

⁵³) Cfr. M. VARVARO, *Lineamenti*, cit., p. 54 s., secondo cui ciò sarebbe avvenuto «ad alta voce [*praedicare*] o forse anche con un cartello». Non riscuote generalmente consenso la tesi di F. DE MARTINO, *Intorno all'origine della schiavitù a Roma*, in *Labeo*, 20, 1974, p. 168 ss. (ora anche in ID., *Scritti di diritto romano*, 1, *Diritto e società nell'antica Roma* [cur. A. DELL'AGLI e T. SPAGNUOLO VIGORITA], Roma, 1979, p. 135 ss.), secondo cui «l'esibizione avveniva per trovare un acquirente a Roma e solo dopo aver tentato inutilmente tre volte era permesso di ricorrere alla vendita *trans Tiberim*»; dello stesso avviso però F. SERRAO, *Diritto*, cit., p. 454, pur con la precisazione che l'*addictus* venduto a Roma sarebbe divenuto non schiavo, ma *persona in mancipio* (e in questo senso anche L. PEPPE, *Studi*, cit., p. 179 nt. 228). Da ultimo, J. ZABŁOCKI, *Procedura*, cit., p. 525, ipotizza che l'esposizione ai mercati potesse servire, tra l'altro, ad altri creditori che volessero «subentrare nei diritti» del precedente, ma anche per «permettere di ottenere notizie alla famiglia, amici, venuti al mercato a Roma sulla sorte del detenuto, per poter aiutarlo, e almeno per controllare se era vivo e trattato conformemente alla legge». Sul punto torneremo oltre nel testo.

⁵⁴) Cfr. F. BUONAMICI, *La storia*, cit., p. 62.

⁵⁵) Mi pare da escludere l'eventualità, ipoteticamente ammessa invece da C.A. CANNATA, *Pro-filo*, 1, cit., p. 36, che il terzo potesse intervenire «assumendo tardivamente la difesa giudiziale» del debitore: e ciò anche perché, come ben evidenzia B. ALBANESE, *Il processo*, cit., p. 40, «le parole *ni... quis endo eo in iure vindicet* assicurano che l'intervento del *vindex* poteva farsi solo *in iure*, cioè di fronte all'organo pubblico titolare di *iurisdictio*», il quale solamente avrebbe potuto decidere sul requisito di «adeguatezza patrimoniale» del garante, se fosse stato contestato.

⁵⁶) Cfr. Gell. *Noct. Att.* 20.1.46: *Erat autem ius interea paciscendi ac, nisi pacti forent, habebantur in vinculis dies sexaginta*. Sul punto, rinvio quanto meno a B. BISCOTTI, *Dal 'pacere' ai 'pacta conventa'. Aspetti sostanziali e tutela del fenomeno pattizio dall'epoca arcaica all'editto giuliano*, Milano, 2002, p. 104 ss. (su cui A. BURDESE, *Rec. di B. Biscotti, Dal 'pacere'*, cit., e poi in ID., *Recensioni e commenti: sessant'anni di letture romanistiche*, Padova, 2009, 1, p. 417 ss.), con ivi letteratura precedente tra cui C.A. CANNATA, '*Tertiis nundinis partis secanto*', in *Studi in onore di A. Biscardi*, 4, Bologna, 1983, p. 69 s. (ora anche in ID., *Scritti scelti di diritto romano*, 1 [cur. L. VACCA], Torino, 2011, p. 391 ss.); nella successiva, cfr. J. ZABŁOCKI, *Procedura*, cit., p. 523 s.; G. ZARRO, *Formalismo e consensualismo: una lettura agli antipodi dell'esperienza romana*, in *Sem. Compl.*, 27, 2014,

l'avente diritto⁵⁷, alla miserrima sorte della vendita *trans Tiberim*, ossia almeno anticamente alla caduta in schiavitù in territorio straniero⁵⁸, oppure della *poena capitis* dell'uccisione⁵⁹, con tanto di eventuale squartamento nel caso più fossero i creditori insoddisfatti⁶⁰ e loro esonero da responsabilità se per accidente la suddivisione delle parti fosse risultata iniqua, cioè effettuata senza una corretta proporzio-

p. 384 ss.; G. VALDITARA, *Riflessioni sulla pena nella Roma repubblicana*, Torino, 2015, p. 29 ss.

⁵⁷) A proposito del cinico calcolo che avrebbe potuto indurre il creditore a più miti consigli, evitando un'uccisione che avrebbe restituito il solo sapore di una vendetta, è particolarmente eloquente il commento di A.D. MANFREDINI, *Rimetti a noi i nostri debiti. Forme della remissione del debito dall'antichità all'esperienza europea contemporanea*, Bologna, 2013, p. 16: «la messa a morte del debitore non ha mai avuto la virtù di migliorare gli affari del creditore non antropofago, qualcuno ha detto». È peraltro dubbio se, decorso il termine di sessanta giorni, il creditore potesse decidere di prolungare indefinitamente la condizione di assoggettamento dell'*addictus*, magari impiegandone la forza lavorativa: dovremo occuparci del problema più avanti.

⁵⁸) Ricorda infatti M. VARVARO, *Lineamenti*, cit., p. 55 nt. 172, che «fino alla presa della città di Veio nel 396 a.C. la riva destra del fiume Tevere costituiva ancora territorio etrusco»; negli stessi termini A. BISCARDI, *Aspetti*, cit., p. 29. Da ultimo, su questi aspetti, G. GRECO, *'Trans Tiberim'*, in *Iura & Legal Systems*, 8, 2021, p. 51 ss.

⁵⁹) Secondo P. VOICI, voce *Esecuzione forzata (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, 15, 1966, p. 422, «è probabile che, come ultima pena, al corpo del debitore venga negata sepoltura», dato che la disciplina decemvirale consentiva di «infernire contro il cadavere».

⁶⁰) Sottolinea A. BISCARDI, *Aspetti*, cit., p. 29, come gli autori antichi «facciano a gara nell'attestarci che la norma raccapricciante dovette cadere assai presto in desuetudine, non esistendo alcun ricordo della sua effettiva applicazione». Tra questi, in particolare, Quint. *Inst.* 3.6.84: *debitoris corpus inter creditores dividi licuit*; Tert. *Apol.* 4.9: *sed et iudicatos retro in partes secari a creditoribus leges errant*; Cass. Dio 4.17.8.2-5: *καὶ εἰ δὴ τινι πλείους δεδανεικότες ἔτυχον, κρεουρηγῆδον αὐτοῦ τὸ σῶμα πρὸς τὸ μέρος ὧν ὄφειλεν ἐξουσίαν εἶχον κατανέμεσθαι. καὶ τοῦτο μὲν εἰ καὶ τὰ μάλιστα ἐνενόμιστο, ἀλλ' οὔτι γὰρ καὶ ἔργῳ ποτὲ ἐγεγόνει*; Gell. *Noct. Att.* 20.1.52. Oltre ai contributi altrove citati, cfr. sullo specifico tema (anche per l'interpretazione che propende per riferire la spartizione oggetto della disciplina duodecimtabulare non al corpo del debitore, ma ad altra entità) M. RADIN, *'Secare Partis': The Early Roman Law of Execution against a Debtor*, in *American Journal of Philology*, 13, 1922, p. 32 ss.; V.L. DA NÓBREGA, *'Partis secanto'*, in *ZSS*, 26, 1959, p. 499 ss.; G. FRANCIOSI, *'Partes secanto' tra magia e diritto*, in *Labeo*, 24, 1978, p. 263 ss.; V.-A. GEORGESCU, *'Partes secanto'*, in *RIDA*, 2, 1949, p. 367 ss.; C.A. CANNATA, *'Tertiis nudinis partis secanto'*, cit., p. 59 ss.; F. FRATTO, *Nuove osservazioni su 'partis secanto'*, in *'Sodalitas'. Scritti in onore di Antonio Guarino*, 5, Napoli, 1984, p. 2101 ss.; A. BISCARDI, *Sulla norma decemvirale 'partis secanto'*, in *Studi per Luigi De Sarlo*, Milano, 1989, p. 27 ss.; L. PEPE, *Elementi magici nella pena per il debitore insolvente*, in *Historia y critica*, 4, 1994, p. 123 ss.; J. CAIMI, *'Partis secanto' nelle Dodici Tavole?*, in *La politica economica tra mercati e regole. Scritti in ricordo di Luciano Stella*, Soveria Mannelli, 2005, p. 121 ss.; L. FRANCHINI, *La desuetudine*, cit., p. 62 ss.; H. DONDORP, *'Partes secanto'. Aulus Gellius and the Glossators*, in *RHD*, 7, 2010, p. 131 ss.; A. KOPTEV, *Principles of the 'Nexum' and Debt Law in the Twelve Tables*, in *Principios generales del derecho. Antecedents historicos y horizonte actual* (cur. F. REINOSO BARBERO), Madrid, 2014, p. 227 ss.; G. CONTE, *La norma decemvirale 'partis secanto': una nuova ipotesi di studio*, in *Quaderni Lupiensi*, 5, 2015, p. 35 ss.; M. FALCON, *Il corpo del debitore*, in *Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche*, 1 (cur. L. GAROFALO), Pisa, 2015, p. 96 ss.

ne, calibrata sull'ammontare delle pretese rispettivamente vantate⁶¹.

4. Sofferamoci a questo punto sul passaggio decemvirale che maggiormente ci interessa, introdotto da Gellio subito dopo la disciplina dei vincoli materiali apposti al malcapitato debitore e diretto a regolare il suo trattamento presso il carcere domestico: *Si volet, suo vivito. Ni suo vivit, qui cum vinctum habebit, libras farris endo dies dato. Si volet, plus dato*.

Secondo la lettura univocamente adottata in dottrina, questi versetti attribuivano all'*addictus*, qualora lo desiderasse (*si volet*), il diritto di «disporre dei propri beni per alimentarsi»⁶² (*suo vivito*): solo nel caso in cui egli non avesse avuto alcunché per nutrirsi di suo (*ni suo vivit*), il creditore (*qui cum vinctum habebit*)⁶³ sarebbe stato obbligato a intervenire in via suppletiva, sfamandolo con almeno una libbra di farro al giorno (*libras farris endo dies dato*)⁶⁴ oppure, a sua scelta (*si volet*), con una razione di maggior quantità (*plus dato*).

⁶¹) Legge diversamente la norma F. BUONAMICI, *La storia*, cit., p. 62, secondo cui con la clausola '*Si plus minusve secuerunt, se fraude esto*' al contrario «fu su questo punto introdotto tanto rigore al fine che i creditori non s'impegnassero al triste fatto». Ma B. ALBANESE, *Il processo*, cit., p. 46 nt. 149, ha dimostrato che «*se* è forma arcaica per *sine*», rendendo così priva di aggancio testuale questa ricostruzione.

⁶²) La dottrina è particolarmente granitica sul punto. Si vedano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, F.S. DILIBERTO, *Frammenti delle XII Tavole. Parafrasi, spiegazione e note*, Palermo, 1898, p. 30; B. ALBANESE, *Il processo*, cit., p. 45; E. BETTI, *Diritto romano*, 1, cit., p. 479; G. NICOSIA, *Il processo privato*, 1, cit., p. 148; F. DE MARTINO, *Storia economica*, cit., p. 29; G. PUGLIESE, *Il processo civile romano*, 1, cit., p. 316; O. BEHREND, *Der Zwölf Tafelprozess*, cit., p. 137 e nt. 119; A. BERNARDI, *Le XII Tavole: i contenuti legislativi*, in *Storia di Roma*, 1, *Roma in Italia* (dir. A. MOMIGLIANO e A. SCHIAVONE), Torino, 1988, p. 418; D. FLACH, *Die Gesetze*, cit., p. 125; M. KASER, K. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*², München, 1996, p. 142 («der Häftling kann, wenn er will, aus eigenen Mitteln leben; andernfalls muß ihm der Gläubiger täglich mindestens ein Pfund Brot geben»); G. PUGLIESE, *Istituzioni di diritto romano* (con F. SITZIA e L. VACCA), Padova, 1985, p. 77; da ultimo, C. GABRIELLI, *Contributi alla storia economica di Roma repubblicana. Difficoltà politico-sociali, crisi finanziarie e debiti fra V e III sec. a.C.*, Como, 2003, p. 116; M. FALCON, *Il corpo*, cit., p. 105; S. SCHIAVO, *Esecuzione personale dei debitori e carcerazione privata nelle costituzioni imperiali di età postclassica e giustiniana*, in *Ann. univ. Ferrara, Sc. giur.*, 21, 2007, p. 103; R. FIORI, *Il processo*, cit., p. 121.

⁶³) Letteralmente, «'colui che lo terrà legato', ma anche 'colui che lo avrà legato'»: cfr. V. PISANI, *Testi arcaici e volgari con commento glottologico*³, Torino, 2020, p. 48. Si tratta, con ogni probabilità, di *verba insiticia*, come osserva B. ALBANESE, *Il processo*, cit., p. 51 nt. 146, analogamente a quanto si osserva per *qui in ius vocabit* in Tab. 1.3: parole che «contrastano con lo stile decemvirale e sono sostanzialmente superflue» (cfr. R. FIORI, *Il processo*, cit., p. 55).

⁶⁴) Non pare aver trovato seguito il rilievo di H. LEVY-BRUHL, *Recherches sur les actions de la loi*, Paris, 1960, p. 295, secondo cui «il y a sans doute une lacune avant le mot *libras farris*. En effet, on traduit généralement: 'qu'il donne une livre de pain'. Mais, s'il s'agissait d'une livre, il y aurait '*libram*', et non '*libras*'. Puisque nous avons un pluriel, c'est qu'il y a plusieurs livres de farine, sans doute deux».

Da questa interpretazione delle prescrizioni decemvirali, come al solito lapidarie, gli studiosi sono soliti ricavare deduzioni del massimo rilievo.

La prima è che le XII Tavole avrebbero garantito agli *addicti* «la conservazione del loro patrimonio» e pertanto, indirettamente, lasciato «intatta la capacità giuridica»⁶⁵ di cui godevano prima della *manus iniectio*: il termine ‘*suum*’ dimostrerebbe invero che i debitori, ancorché imprigionati, mantenevano ugualmente, almeno fino al compimento dei fatidici sessanta giorni di detenzione⁶⁶, la titolarità di ciò che apparteneva loro allorché si trovavano *in bonis*⁶⁷.

In un’ottica più ampia, questa considerazione induce altresì la maggior parte

⁶⁵ Cfr., per questa duplice *communis opinio*, G. FRANCIOSI, s.v. *Schiavitù (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, 41, 1989, p. 623 (nonché ID., *Famiglia e persone in Roma antica. Dall’età arcaica al Principato*³, Torino, 1995, p. 211), nonché, tra i molti, P.F. GIRARD, *Manuel élémentaire de droit romain*⁸ (cur. F. SENN), Paris, 1929, p. 1044 («il n’est pas esclave, il est toujours à la tête de son patrimoine»); H. LEVY-BRUHL, *Recherches*, cit., p. 296 s. («la loi dit que celui-ci peut vivre de son bien: ‘*suo vivito*’. Ceci suffirait à prouver que le débiteur qui a fait l’objet d’une *addictio* à la suite d’une *manus iniectio* n’est pas un esclave. On sait que l’esclave n’a pas de patrimoine propre. Le débiteur insolvable n’est pas privé de la *libertas* ni de la *civitas*. Il rest, au moins théoriquement, titulaire d’un patrimoine»), L. PEPPE, *Studi*, cit., p. 105 e, nell’ultima letteratura, R. FIORI, *Il processo*, cit., p. 121 («il dato rilevante è che il debitore viene letteralmente imprigionato dal creditore, ma resta *dominus* dei propri beni, considerando che può *suo vivere*: in questa fase del procedimento, il debitore è dunque ancora *civis* e *liber*»). Quanto al diritto di proprietà, analogamente anche L. WENGER, *Institutes of the Roman Law of Civil Procedure*, Lancaster, 1940, p. 240 («he still has something and he can dispose of it»); K. THORMANN, *Der doppelte Ursprung der ‘mancipatio’. Ein Beitrag zur Erforschung des frührömischen Rechtes unter Mitberücksichtigung des ‘nexum’*, München, 1943, p. 221 («der Betroffene der dort geordneten Vollstreckung konnte also noch Dinge besitzen, die als ‘*suum*’ bezeichnet wurden»); C. TOMULESCU, ‘*Nexum*’, cit., p. 94 e nt. 115; F. LA ROSA, *L’actio iudicati nel diritto romano classico*, Milano, 1963, p. 71, dichiara che «in questo periodo il debitore non perdeva i suoi diritti patrimoniali». Perplesso, ma forse perché già riferita all’*exitus* della procedura, l’opinione espressa da P. VOCI, voce *Esecuzione forzata (dir. rom.)*, cit., p. 423: nel sottolineare che «la *legis actio per manus iniectio-nem* toglieva di mezzo la persona del soggetto passivo», egli aggiunge che «non si conosce quale fosse la sorte del suo patrimonio (per il caso ne avesse uno): si dubita, se di esso potesse impossessarsi l’attore»; così come in precedenza, già F. BUONAMICI, *La storia*, cit., p. 61, dopo aver affermato che l’*addictus* «resta proprietario del suo», poco sotto osservava che i suoi beni «restavano alla famiglia; forse in uno stato di sospensione quanto ai diritti che li riguardavano, finché la sorte di lui non fosse decisa». Viceversa, contrario sul punto alla dottrina maggioritaria è O. BEHREND, *Der Zwölf-tafel-prozess*, cit., p. 138, secondo cui «ein wirkliches zur Vindikation befugendes Eigentumsrecht bezeichnet das *suum* des Schuldners aber nicht mehr, wie schon die Statusminderung des *iudicatus* beweist. Die Zulässigkeit des *suo vivere* während der Vollstreckungshaft trägt daher keineswegs den Schluß, daß die Zwölf-tafelhaftung das Vermögen ausnahm».

⁶⁶ Evidentemente, qualora il creditore avesse optato per la vendita in schiavitù dell’*addictus* in terra straniera, comportante *capitis deminutio maxima*, oppure per la sua uccisione, si sarebbe aperta la successione su quanto ancora intestatogli.

⁶⁷ Cfr., in questo senso, P. NOAILLES, ‘*Manum injicere*’, in *RHD*, 21, 1942, p. 18: «de *suo vivo*, dit la loi: il a le droit de se nourrir de ses propres ressources. C’est la preuve qu’il conserve encore son patrimoine et ses droits de famille. Il ne les perdra qu’au moment de sa vente ou de sa mise à mort»; G. NICOSIA, *Il processo privato*, 1, cit., p. 149.

degli autori a escludere, sia pur con sfumature diverse, che l'insolvente diventasse un vero e proprio schiavo⁶⁸ del creditore, nonostante l'assenza di sostanziali differenze rinvenibili dal punto di vista pratico nella descrizione delle fonti⁶⁹: come si è notato, soltanto «alcuni casi straordinari, che minacciavano di trasgredire gli interessi del creditore e dei suoi eredi, obbligavano a ricordare che lo schiavo per debiti giuridicamente si differenziava in qualche cosa dallo schiavo»⁷⁰.

Il fatto che l'*addictus* ancora disponesse di un *suum* di cui usufruire liberamente è comunque generalmente inteso come prova che egli non subisse di per sé una *capitis deminutio maxima*⁷¹: lungi dal cadere nell'immediato *dominium* del

⁶⁸) L'esistenza di un principio in virtù del quale sarebbe stata vietata la schiavitù in patria di un cittadino romano è alquanto discussa: sul problema, oltre a T. MOMMSEN, *Bürgerlicher und peregrinischer Freiheitsschutz im römischen Staat*, in *Gesammelte Schriften*, 3, Berlin, 1907, p. 3 ss. fondamentale è la presa di posizione contraria di F. DE MARTINO, *Intorno all'origine*, cit., p. 163 ss., condivisa da M. MARRONE, 'Agere lege', 'formulae' e preclusione processuale, in 'Praesidia libertatis', cit., p. 57 (anche in *AUPA*, 42, 1992, p. 250, donde le successive citazioni), su cui intervengono le misurate osservazioni di L. PEPPE, *Studi sull'esecuzione personale*, 1, *Debiti e debitori nei primi due secoli della Repubblica romana*, Milano, 1981, p. 117 ss. nt. 70. In termini più estesi, A. RODEGHIERO, 'Redemptus ab hostibus', Berlin, 2022, p. 21 nt. 22, richiama «il principio in base al quale nessuno può disporre della propria come dell'altrui libertà» come «una colonna portante – oltre che un vanto tra le nazioni dell'antichità – del diritto romano».

⁶⁹) Segnatamente, un'assimilazione «sotto ogni profilo» dell'*addictus* allo schiavo emergerebbe – secondo A. CORBINO, 'Personae in causa mancipii', in 'Mater familias'. Scritti romanistici per Maria Zabłocka (cur. Z. BENINCASA e J. URBANIK), Warszawa, 2016, p. 114 ss. – da Calp. Flacc. Decl. 14: *Addictus feneratori serviat. Abdicatus de bonis paternis nihil habeat. Libertorum bona ad patronos pertineant. Quidam ex duobus liberis alterum abdicavit. <Abdicatus> addictum postea creditori patrem redemit et manumisit. Quo mortuo ambigunt de bonis abdicatus iure patroni et filius, qui in familia permansit. Equidem nec avarum me fuisse nec impium docui, nam et redemi patrem et manumisi ...*, nonché da Apul. Met. 3.19: *Scio istud et plane sentio, cum semper alioquin spretorem matronalium amplexum sic tuis istis micantibus oculis et rubanti bucculis et renidentibus crinibus et hiantibus oculis et flagrantibus papillis in servilem modum addictum atque mancipatum teneas volentem. Iam denique nec larem requiro nec domuitionem paro et nocte ista nihil antepono* e ancora da Ps.-Quint. Decl. min. 311:1 *Addictus manumissus. Addictus donec pecuniam solverit serviat. Qui habebat domi addictum testamentum omnes servos manumisit. Petit addictus ut liber sit.*

⁷⁰) Cfr. E.M. STAERMAN, *Schiavitù e produzione nella Roma repubblicana*, Roma, 1986, p. 170, nonché Quint. Inst. 7.3, 5.10: *aliud est servum esse aliud servire, qualis esse in addictis quaestio solet*. Non prende praticamente in considerazione il tema dell'*addictus* il contributo di M.I. FINLEY, *La servitude pour dettes*, in *RHD*, 43, 1965, p. 159 ss.

⁷¹) Come invece pensava la dottrina più risalente: cfr. ad esempio L. MEUCCI, *Il sistema elementare del diritto*, Roma, 1873, p. 77; M. VOIGT, *Die XII Tafeln. Geschichte und System des Zivil- und Kriminalrechts wie -Prozesses der XII Tafeln nebst deren Fragmenten*, 1, *Geschichte und allgemeine juristische Lehrbegriffe der XII nebst deren Fragmenten*, Leipzig, 1883 (ora rist. Aalen, 1966), p. 626 s. (lo stesso autore, però, in ID., *Über die Geschichte des römischen Executionsrechtes*, in *Berichte K. Sächs. Gesell. Wiss.*, 34, 1882, p. 81, pensava diversamente: «diese domum ductio aber äussert keinerlei Einwirkung auf den Status oder auf irgend welche andere Reschtszuständigkeit des ductus und unterwirft insbesondere denselben keinem dinglichen Rechte des Gläubigers, daher insbesondere derselbe ebensowohl nach wir vor Herr seines Vermögens verbleibt»). Di recente, la tesi è stata ripre-

creditore, che non avrebbe in alcun modo potuto qualificarsi alla stregua di un vero e proprio padrone⁷², sarebbe piuttosto rimasto presso di lui alla stregua di un ostaggio⁷³, in una posizione che, da un lato, lo esponeva brutalmente alla «soggezione fisica dell'avversario vincitore»⁷⁴ ma, dall'altro, gli consentiva di mantenere,

sa (dopo un primo, cursorio esordio in ID., *'Homo sacer'. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli, 1996, p. 250) da R. FIORI, *'Servire servitutem'*, in *'Iuris vincula'. Studi in onore di M. Talamanca*, 3, Napoli, 2001, p. 394 ss., secondo il quale (anche alla luce di Quint. Inst. 7.3.26-27) in età arcaica l'*addictus* sarebbe andato incontro a uno «stato di asservimento proprio dei cittadini romani, distinto dalla *servitus*, ma che verisimilmente comportava una *capitis deminutio cd. maxima*». Lo stesso autore, in ID., *Il processo*, cit., p. 123 precisa che potrebbe essere solo il decorrere dei termini previsti (trenta giorni per l'adempimento, la possibilità di *iudicatum facere in iure* e un successivo termine di sessanta giorni per la *pacio*) «che determina *ex lege* la condizione finale dell'*addictus*, perché solo dopo di essi il creditore può decidere cosa fare del debitore insolvente. Lo *status* dell'*addictus* precedente i sessanta giorni – che verisimilmente non incideva sulla *civitas libertasque*, per consentire il *pacisci* – potrebbe dunque essere del tutto diverso da quello successivo a tale termine, e pertanto non è legittimo utilizzare dati relativi alla condizione iniziale per chiarire quella finale». *Contra*, a difesa della tesi tradizionale, da ultimo M. FALCON, *Il corpo del debitore*, cit., p. 105 (cui tuttavia già risponde R. FIORI, *Il processo*, cit., p. 125 nt. 550), facendo leva anche sull'interpretazione del *si volet, suo vivito* che però in questa sede giungeremo a contrastare; I. ZAMBOTTO, *'Nexum'. Struttura e funzione di un vincolo giuridico*, Napoli, 2021, p. 85 nt. 38.

⁷²) Nondimeno, come ricorda Gai. 3.199, «la sottrazione di un soggetto *iudicatus* dava luogo all'esperibilità dell'azione di furto, nonostante il *liberum corpus* non ammettesse una *aestimatio* delle membra»: cfr. G. VALDITARA, *Riflessioni*, cit., p. 34.

⁷³) Secondo uno schema tipico del diritto arcaico: infatti, come nota V. ARANGIO RUIZ, *Storia del diritto romano*⁷, Napoli, 1957 (rist. an. Napoli, 2006), p. 69 s., ripreso da L. LABRUNA, *'Tradere' ed altri studii*, Napoli, 1998 (= ID., *Il diritto mercantile dei romani e l'espansionismo*, in *Le strade del potere. 'Maiestas populi Romani', 'imperium', 'coercitio', commercium'* [cur. A. CORBINO], Catania, 1994, p. 115 ss., nonché ID., *Römisches Marktrecht und Expansionspolitik*, in *'Collatio Iuris Romani'. Études dédiées à Hans Ankum à l'occasion de son 65e anniversaire*, 1 [cur. R. FEENSTRA, A.S. HARTKAMP, J. E. SPRUIT, P. J. SIJPESTEIJN e L.C. WINKEL], Amsterdam 1995, p. 223 ss.), «a parte qualche istituto di limitatissima applicazione (come il giuramento col quale il liberto promette al patrono le *operae*), tutte le forme a noi note del credito hanno a base le idee del pegno e dell'ostaggio». Lucidamente, E. BETTI, *Diritto romano*, 1, cit., p. 471 e 479, commenta: «la prigionia redimibile di persona *sui iuris* che costituiva l'essenza della *obligatio* primitiva nella fase storica segnata dalla formazione della *civitas* veniva, con la *manus iniectio*, convertita, da potenziale ed eventuale che era, in effettiva e attuale».

⁷⁴) Così B. ALBANESE, *Il processo*, cit., p. 44 s. e, da ultimo, M. FALCON, *Il corpo*, cit., p. 120: «nella specie, la situazione ambigua dei debitori, fossero essi *addicti* o *nexi*, si configura come una condizione di pieno assoggettamento, *in primis* sotto il profilo fisico, che nella prassi ha portato, in molti casi, a una paraservitù di mero fatto». Non mi sembra esatta la conclusione di L. LANDUCCI, *Storia del diritto romano dalle origini fino a Giustiniano*, Padova, 1886, p. 701 nt. 6, secondo cui il creditore acquistava sull'*addictus* un «diritto di vita e di morte», posto che le XII Tavole, come si è visto, ponevano limiti al possibile arbitrio del procedente. Ciò vale anche ammettendo con G. NICOSIA, *La 'manus iniectio'*, cit., p. 178 ss., che la condizione dell'*addictus* vada distinta da quella originaria del *secum ductus* dal creditore che abbia esercitato la *manus iniectio*: costoro, in base alla legislazione dei decemviri, erano sì «esposti al pericolo di essere anche (ed in tempi brevi) eliminati fisicamente», ma non durante la pendenza del termine per la loro esposizione alle *nundinae*.

almeno in astratto e con tutte le ovvie minorazioni del caso⁷⁵, tanto la capacità giuridica quanto quella d'agire⁷⁶.

Veniamo ora al secondo profilo d'interesse di Tab. 3.4: preoccupandosi della sussistenza quotidiana del debitore in vincoli, garantita in via sussidiaria dal pasto che il creditore era espressamente tenuto a fornirgli ove non fossero state sufficienti le risorse economiche descritte riassuntivamente come *suum*, i decemviri avrebbero delineato il più antico esempio di obbligo alimentare stabilito *ex lege*⁷⁷.

Era previsto, infatti, che all'*addictus qui non suo vivit* – per tale intendendosi, nella ricostruzione corrente, chi non intendesse usufruire della possibilità di alimentarsi con beni propri, o meglio, chi non ne avesse a disposizione per la bisogna – il precedente dovesse assicurare almeno una libbra di farro⁷⁸ al giorno⁷⁹, verosimilmente «sotto forma di focaccia, di immediata consumazione, piuttosto che sotto forma di semplice farina che avrebbe richiesto, per poter essere consumata, la preparazione e la cottura»⁸⁰.

⁷⁵) Indicate ad esempio da C. SANFILIPPO, *Istituzioni di diritto romano*¹⁰ (cur. A. CORBINO e A. METRO), Soveria Mannelli, 2002, p. 54 ss.

⁷⁶) Secondo F. BUONAMICI, *Delle 'legis actiones' nell'antico diritto romano*, in *Ann. Univ. Tosc.*, 10.1, 1868, p. 72 (nonché ID., *La storia*, cit., p. 61), ciò risulterebbe anche dal fatto che ai sensi di D. 4.6.23 pr. (Ulp. 12 ad ed.) «può giovare del decorso della prescrizione» o, come più esattamente osserva L. PEPPE, *Studi*, cit., p. 105 nt. 45, può «acquistare tramite usucapione». Quanto alla permanenza dello *status liberatis* e dello *status civitatis*, cfr. S. ROMANO, s.v. *Addictio*, cit., p. 279.

⁷⁷) Cfr., per tutti, I. FARGNOLI, *I piaceri della tavola in Roma antica. Tra alimentazione e diritto*², Torino, 2021, p. 62 ss.; A. SACCOCCIO, *'Victus' e 'alimenta' nelle fonti giuridiche romane, in Roma e America*, 33, 2012, p. 141 s.; C. ARGIROFFI, *Degli alimenti. Art. 433-448, in Il Codice Civile Commentario* (fondato da P. SCHLESINGER; dir. F.D. BUSNELLI), Milano, 2009, p. 23 nt. 4, secondo cui la disposizione avrebbe avuto «sicuramente scarsa importanza pratica» (anche se non è dato sapere per quale ragione), mentre «più frequente, fin dal diritto preclassico fu l'obbligo alimentare tra il patrono e il liberto»; C. ROLANDO, *Alimenti e mantenimento nel diritto di famiglia. Tutela civile, penale, internazionale*, Milano, 2006, p. 19 s.; M.G. ZOZ, *In tema di obbligazioni alimentari*, in *BIDR*, 73, 1970, p. 325 e nt. 15 (nonché EAD., *Rapporti di patronato: la interpretazione giurisprudenziale in tema di alimenti*, in *Studi in onore di Antonino Metro* [cur. C. RUSSO RUGGERI], 6, Milano, 2010, p. 549 nt. 43), allude a «diritti alimentari diciamo *ex lege* in senso lato». La disposizione duodecimitabulare non viene presa in considerazione da G. LAVAGGI, voce *Alimenti* (*dir. rom.*), in *Enc. dir.*, 2, Milano, 1958, p. 18.

⁷⁸) Corrispondente a un quantitativo di appena 327 grammi di peso: cfr. A. WACKE, *Müblen und Müllerbäcker im römischen Reich und Recht*, in *Europarecht, Energierecht, Wirtschaftrecht. Festschrift für Bodo Börner zum 70. Geburtstag* (cur. J.F. BAUR, P.-C. MÜLLER-GRAFF, M. ZULEEG), Köln-Berlin-Bonn-München, 1992, p. 644 nt. 13.

⁷⁹) Nel testo si legge *endo dies: endo*, che ricorre due volte nel brano gelliano e quattro in tutto nelle XII Tavole (ad esempio in Tab. 1.2: *manum endo iacito*), è una forma arcaica in luogo di 'in' o anche 'per', rinforzata dall'enclitica *-do*: cfr. J.G.F. POWELL, *Cicero's Adaptation of Legal Latin in the 'De legibus'*, in *Aspects of the Language of Latin Prose* (cur. T. REINHARDT, M. LAPIDGE e J.N. ADAMS), Oxford, 2005, p. 134; E.S. SHUMWAY, *Note on an Elusive Preposition ('Do')*, in *Transactions and Proceedings of the American Philological Association*, 32, 1901, p. XXXVI.

⁸⁰) Cfr. da ultimo, in questo senso, I. FARGNOLI, *I piaceri*², cit., p. 63 e A. SACCOCCIO, *Vic-*

Su questo punto dovremo indugiare più avanti. Preme in ogni caso da subito sottolineare che non si trattava certamente, da parte degli estensori della *fons omnis publici privatique iuris*⁸¹, di una previsione granché generosa: la porzione spettante all'*addictus* di «quel cereale che era alla base dell'alimentazione dei Romani»⁸² era davvero ridottissima, pari⁸³ se non addirittura inferiore⁸⁴ al rancio di uno schiavo, al punto che in letteratura si è calcolato come non fosse sufficiente per il sostentamento abituale di una persona attiva⁸⁵, ma si ponesse al limite – e probabilmente anche al di sotto⁸⁶ – del minimo vitale necessario a scansare una terribile morte per inedia⁸⁷.

tus, cit., p. 142 nt. 8, secondo cui «la libbra di farro al giorno prevista dal dettato decemvirale doveva verosimilmente consistere in una pagnotta di questo cereale, piuttosto che nella corrispondente quantità di farina, e doveva essere ritenuta la quantità minima di nutrimento necessaria per la sopravvivenza di un essere umano». L'idea, oggi unanimemente seguita, è già in A. WACKE, *Mühlen*, cit., p. 644 nt. 13, il quale parla di «Schrotbrot»; *contra*, per la farina, cfr. H. LÉVY-BRUHL, *Recherches*, cit., p. 296; M. FALCON, *Il corpo*, cit., p. 95.

⁸¹) Cfr. Liv. 3.34.6. Su questa definizione, così come sulla problematica individuazione nelle XII Tavole di una vera e propria codificazione, cfr. soprattutto G. CRIFÒ, *La legge delle XII Tavole. Osservazioni e problemi*, in *ANRW*, 1.2, 1972, p. 116 ss. e, in particolare, 127 ss., nonché M. HUMBERT, *La codificazione decemvirale: tentativo d'interpretazione*, in *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti* (cur. M. HUMBERT), Pavia, 2005, p. 1 ss.

⁸²) Così I. FARGNOLI, *I piaceri*², cit., p. 63. A proposito dell'importanza del farro nella vita quotidiana, ma anche nella religione, nella cultura e nel diritto romano, sono essenziali i recenti contributi del Convegno interdisciplinare «Il Farro e i Cereali. Storia Diritto Attualità» (cur. A.M. GIOMARO, U. AGNATI e M.L. BICCARI), raccolti in *Studi Urbinati*, 71, 2020, *passim*.

⁸³) Sono di quest'idea M. VOIGT, *Die XII Tafeln*, cit., p. 624 nt. 5 (nonché ID., *Über die 'bina iugera' der ältesten römischen Agrarverfassung*, in *Rhein. Mus. Phil.*, 24, 1869, p. 57 s.), nonché F. KLEINEDAM, *Die Personalexekution der Zwölftafeln*, Breslau, 1904, p. 218 nt. 21.

⁸⁴) In effetti, Cato *Agr.* 56 riporta quantità decisamente maggiori, anche per gli schiavi non addetti a lavori pesanti e per le donne. Per le altre fonti letterarie relative alla *libra farris* (tra cui Hor. *Sat.* 1.5.68), cfr. T. GUARDÌ, *Titinio e Atta. 'Fabula togata'. I frammenti, I, Introduzione, testo, traduzione e commento*, Milano, 1984, p. 123.

⁸⁵) A proposito della tesi che vorrebbe desumere dal quantitativo minimo fissato a favore dell'*addictus* la ragione che toccava solitamente al *servus*, F. DE MARTINO, *Sull'alimentazione degli schiavi*, in *La parola del passato*, 48, 1993, p. 409, osserva: «si ritiene comunemente che la razione fosse di una libbra e da ciò si desume che la razione dello schiavo non dovesse essere più alta. Questo era sicuramente al limite della sussistenza, inferiore per valore nutritivo a una uguale quantità di frumento, anche se vogliamo calcolarla in farina e non in grani». Lo stesso studioso si pronuncia però contro questa illazione, osservando che «altra è la condizione economica e giuridica dell'insolvente, altra quella dello schiavo. Quest'ultimo poi nell'età decemvirale non poteva che essere in un rapporto di dipendenza con il *dominus* più mite di come non fosse nell'età successiva allorché la società romana per effetto delle guerre di conquista divenne una società schiavistica. Il suo trattamento era dunque migliore; la sua razione sarà stata come quella di un libero e quindi sufficiente o insufficiente a seconda delle disponibilità».

⁸⁶) Cfr. F. DE MARTINO, *Storia economica di Roma*, 1, Firenze, 1979, p. 6 e 29.

⁸⁷) Come quella che, ad esempio, occorre tragicamente ai prigionieri nelle Latomie di Siracusa: cfr. ancora F. DE MARTINO, *Sull'alimentazione*, cit., p. 409 nt. 27.

5. Riflettendo criticamente sulla ricostruzione di cui abbiamo fin qui dato conto, emergono aspetti della clausola *si volet, suo vivito* che, per come interpretati dalla *communis opinio*, non ci pare riescano davvero persuasivi.

Ciò vale, in primo luogo, per l'idea che sarebbe spettato esclusivamente all'*addictus* decidere se 'vivere del suo': in pratica, stabilire se nutrirsi con proprie provviste o meno sarebbe stato rimesso a una sua preferenza discrezionale, a cui il creditore si sarebbe dovuto corrispondentemente piegare, anche se avesse comportato la consumazione di beni di proprietà del prigioniero a detrimento delle sue, già alquanto frustrate, aspettative.

Forse implicitamente si pensa che, arrivati a questo punto, con il debitore ridotto in catene a subire la terribile umiliazione pubblica dell'esposizione al mercato⁸⁸, e per giunta con all'orizzonte la funesta prospettiva di finire schiavo o addirittura macellato, il *suum* avrebbe comunque offerto all'avente diritto insoddisfatto una consolazione assai magra⁸⁹; tuttavia, proprio alla luce del penoso stato di assoggettamento in cui veniva a trovarsi l'esecutato⁹⁰, non può che risultare del tutto singolare che gli fosse riconosciuto un qualche potere dispositivo.

Ma vi è di più. È a nostro avviso importante notare che l'espressione *si volet*, quale «tipica protasi normativa decemvirale»⁹¹, ricorre altre due volte nella sequenza riportata da Gellio, in sicura correlazione a una deliberazione spettante solo ed esclusivamente al creditore: quest'ultimo, se lo ritiene (*si volet*), può variare il peso dei vincoli con cui l'*addictus* è imprigionato e, sempre se lo desidera (*si volet*),

⁸⁸) Ad esempio, J. ZABŁOCKI, *Procedura*, cit., p. 525, non esclude che lo scopo della conduzione del debitore *in comitium* fosse appunto quello di «mettere alla berlina un debitore agiato. Le condizioni umilianti per tre giorni consecutivi di mercato potevano infrangere la sua ostinazione e indurre all'accordo».

⁸⁹) Mi sembra ragionare in questo senso già S. PEROZZI, *Della 'in rem actio per sponionem'*, Macerata, 1880, ora in ID., *Scritti giuridici*, 3, *Famiglia, successione, procedura e scritti vari* (cur. U. BRASIELLO), Milano, 1948, p. 355, là dove annota: «era troppo magro conforto tanto se cadendo in ischiavitù l'*addictus* le sue sostanze non passavano al vincitore, quanto se le faceva passare, essendo certo che il debitore non si sarà ridotto a codesta estremità che quando proprio pagar non poteva».

⁹⁰) La soggezione del debitore al creditore era invero totale ed esclusiva: C.A. CANNATA, *'Tertius nundinis partis secanto'*, cit., p. 61, esclude financo la concorrenza di diverse azioni esecutive sul debitore, sottolineando che «tutto quanto noi sappiamo della *manus iniectio* e delle sue conseguenze ci fa pensare a una procedura strettamente individuale», tanto che «la *domus ductio* eseguita [dal creditore] gli riservava la persona del debitore, oggetto dell'esecuzione, per tutto il decorso della procedura». Sugli esordi del concorso di pretese creditorie, cfr. M. DEL PILAR PÉREZ ALVAREZ, *Origini e presupposti del concorso dei creditori a Roma*, in *TSDP*, 4, 2011, *passim*.

⁹¹) Cfr. B. ALBANESE, *Brevi studi di diritto romano*, 4, *'Trinotio abesse' e XII Tavole*, in *AU-PA*, 48, 2003 (= *Studi con Bernardo Albanese*, 2), p. 27; cfr. anche S. TIMPANARO, *Per la storia di 'ilicet'*, in ID., *Contributi di filologia e di storia della lingua latina*, Roma, 1978, p. 35 nt. 30 (saggio già edito in *Riv. fil.*, 91, 1963, p. 323 ss.), secondo cui «il testo delle Dodici Tavole è, per il suo stesso contenuto, ricchissimo di proposizioni ipotetiche, ma poverissimo di proposizioni principali introdotte da particelle avversative».

può aumentare il peso della porzione di farro con cui sfamarlo⁹².

Sembra pertanto contraddittorio che il testo arcaico, nell'unico caso del *suo vivere*, attribuisca improvvisamente al debitore quella «facoltà di scelta»⁹³ intrinseca al segmento normativo in commento; tanto più che, dal punto di vista strettamente linguistico, è da escludere qualunque stringente necessità di individuare nel prigioniero insolvente il soggetto sottinteso dell'atto volitivo.

Non occorre indugiare oltre modo sulla «sintassi *sui generis* delle XII Tavole»⁹⁴, ove «l'ipotassi è bambina e si limita ad anteporre a proposizioni principali iussive delle protasi ipotetiche con *si* e *ni* come in *si volet suo vivito* o delle relative»⁹⁵. Basti piuttosto ricordare che «l'asperità dei costrutti»⁹⁶ ben conferma la risaleza intrinseca ai contenuti della normativa⁹⁷ che, originariamente mandata a

⁹²) Inaccettabile la contraria lettura di D. FLACH, *Die Gesetze*, cit., p. 125, che fa dipendere l'aumento del vitto da una libera decisione del debitore (che avrebbe poi dovuto, non si sa come, rifonderne i costi), affermando che «wenn er – der Schuldner, nicht der Gläubiger – es wünschte, sollte er, der Gläubiger, ihm jedoch mehr als diese 'Hungerration' geben». Non è di questo avviso F. WIEACKER, *Privatrechtsgesetzgebung und politische Grundordnung im römischen Freistaat*, in *Antike*, 16, 1940, p. 184 ss. (ora anche in ID., *Vom römischen Recht: Wirklichkeit und Überlieferung*, Leipzig, 1944, p. 52, e ancora ID., *Vom römischen recht. Zehn Versuche*², Stuttgart, 1961, p. 16), che pur viene richiamato dal precedente autore a supporto della propria erronea opinione.

⁹³) Cfr. S. BOSCHERINI, *La lingua della legge delle XII Tavole*, in *Società e diritto nell'epoca decemvirale. Atti del convegno di diritto romano, Copanello 3-7 giugno 1984*, Napoli, 1988, p. 50, il quale esclude che i tratti *si nolet* (Tab. 1.3) e *si volet* (Tab. 3.3. e 3.4) contemplino «il compimento di un atto».

⁹⁴) Cfr. G. NICOSIA, *La 'manus iniectio'*, cit., p. 168.

⁹⁵) Cfr. V. USSANI, *Storia della letteratura latina nelle età repubblicana ed augustea*², Milano, 1950, p. 13 s.

⁹⁶) Cfr. V. USSANI, *Storia*², cit., p. 13 s., secondo cui tale elemento stilistico certo «non sembra favorire l'ipotesi della traduzione da un esemplare scritto in una lingua giunta già come la greca del V secolo a maturità letteraria, ma piuttosto rivela lo sforzo indigeno di chi cerca la propria via in questa prosa che si irrigidisce nella paratassi e progredisce nell'anacoluto». Con specifico riguardo alla terza tavola, inoltre, lo studioso aggiunge: «nel terzo paragrafo il soggetto di *facit* non è quello di *vindicti* né di *ducito*; ma ogni verbo ha un suo soggetto che per *facit* va *ad sensum* ricavato dall'iniziale *aeris confessi*. Nel quarto paragrafo è l'anacoluto *compedibus maiore minore* e l'inaspettato introdursi di una disgiuntiva con *aut* dove si aspetterebbe una avversativa con *sed*. Infine, nel quinto paragrafo il primo *si volet* va inteso del debitore, il secondo del creditore, e similmente nella proposizione che occupa il mezzo del paragrafo, *vivit* si riferisce al debitore, dato al creditore». Un'analisi più recente, ancorché rapida, anche in P. BALDI, *The Foundations of Latin*, Berlin-New York, 2002, p. 219, ove tra l'altro l'autore nota che «this selection shows a string of independent sentences without subordination».

⁹⁷) L'accenno a *nervi* e *compedes*, così come il riferimento al *far*, sono senz'altro espressione di un mondo arcaico e contribuiscono a fugare ogni dubbio circa l'effettiva risaleza della disciplina duodecimitabulare: cfr. P.F. GIRARD, *L'histoire des XII Tables*, in *RHD*, 26, 1902, p. 424, seguito da D. MONTEVERDI, *La questione decemvirale. Itinerari e risultati di una complessa vicenda storiografica*, Milano, 2019, p. 210 e nt. 125.

memoria dai pochi custodi degli *arcana iuris*⁹⁸ per essere ripetuta in forma orale (ove l'integrazione del soggetto poteva avvenire in modo immediato e diretto), finisce fisiologicamente per scontare nella scrittura qualche imprevista difficoltà interpretativa⁹⁹.

Ebbene: non solo è comune, nei lacerti superstite delle XII Tavole, che il protagonista dell'azione resti del tutto pretermesso¹⁰⁰, ma accade addirittura, e piuttosto sovente¹⁰¹, che all'assenza del soggetto «in entrambi i componenti della frase condizionale» si accompagni pure il «cambiamento tra i due membri del periodo ipotetico», secondo un uso attestato anche nell'osco e in «un'epoca rispettabilmente antica»¹⁰².

⁹⁸) È stato rilevato che la forma concisa è rivelatrice della «conservazione del diritto per opera di una casta»: cfr., per la discussione del punto, P. DE FRANCISCI, *Legge delle Dodici Tavole*, in *Enc. giur.*, 4, Milano, 1913, p. 30.

⁹⁹) In questo senso G. DEVOTO, *Storia della lingua di Roma*², Bologna, 1969, p. 95 s. (anche in I. MARIOTTI, *Storia e testi della letteratura latina*, 1, *L'età arcaica*, Bologna, 1976, p. 33 s.): «il giorno in cui formule giuridiche non sono state più affidate alla pericolosa ma vivace ed efficace tradizione orale, hanno dovuto essere consegnate alla scrittura duratura ma inerte, la struttura paratattica della lingua ha offerto difficoltà non indifferenti ai problemi formali di rapporti come quello di causa ed effetto, di protasi ed apodosi. Alcuni essa ha rinunciato a risolverli. Quando nelle XII Tavole (Tab. 1.1) si legge: *si in ius vocat, ito* 'se l'attore chiami in giudizio, il convenuto vada', si osserva che il rapporto di protasi ed apodosi è rettamente rappresentato attraverso un'apposita congiunzione ipotattizzante *si*; ma i due soggetti rimangono sottintesi. L'integrazione era facile nella trasmissione orale della formula; nello scritto essa rimane difettosa. Questo ci permette di sorprendere in atto il processo di organizzazione di una formula giuridica e di giudicar questa per lo scritto non perfettamente chiara; non dà diritto di dichiararla oscura senza attenuanti, e in base alla presunta oscurità di ritenerla non latina».

¹⁰⁰) T. MOMMSEN, *Storia romana*, 1, trad. it. G. SANDRINI, Torino, 1857, p. 471, nota che le disposizioni, pur «assai rimodernate attraverso la tradizione semiorale», «contengono un gran numero di vocaboli antiquati e di dura sintassi, particolarmente per l'omissione del soggetto determinato».

¹⁰¹) Basti per tutti il riferimento ad altri studiatiissimi versetti: *si in ius vocat, ito. Ni it, antestamino. Igitur cum capito* (Tab. 1.1); *si calvitur pedemve struit, manum endo iacito* (Tab. 1.2); *si morbus aevitasve vitium escit, iumentum dato. Si nolet, arceram ne sternito* (Tab. 1.3); *si nox furtum faxit, si im occisit, iure caesus esto* (Tab. 8.12).

¹⁰²) Così M. GUALTIERI, P. POCETTI, *Frammenti di tabula bronzea con iscrizione osca dal Pianoro Centrale*, in *Roccagloriosa*, 2 (cur. M. GUALTIERI e H. FRACCHIA), Napoli, 2001, p. 283 nt. 228; più ampiamente cfr. F. RAMORINO, *Letteratura romana*⁸, Milano, 1911, p. 27 nt. 1: «in sintassi è omissso di frequente il soggetto, e si fa scambio di soggetti (es. *si in ius vocat, ito*, intendi *si Titius in ius vocat Gaium, is ito*), è d'uso l'asindeto e la tmesi (*transque dato = et trans.*); l'imperativo vi ha senso non solo precettivo, ma anche concessivo (*si volet suo vivito*) e v'è un rapporto costante di modi e tempi fra la protasi che contiene la disposizione della legge, per es.: *Si in ius vocat* (*si* coll'indicativo), *ito* (imperat.). *Ni it* (*ni* coll'indicativo), *antestamino. Igitur em capito*. ... Invece: *Qui malum carmen incantassit* (col pronome relativo il congiuntivo), *verberatus igni necator*»; F. SBORDONE, *Per la sintassi delle XII Tavole*, in *Syntelexia Vincenzo Arangio-Ruiz*, 1, Napoli, 1964, p. 334 s.; preziose le annotazioni generali sullo stile duodecimitabulare di P. DE FRANCISCI, *Legge*, cit., p. 25 ss.;

Crediamo d'altronde che, se la volontà presa in considerazione fosse stata quella del debitore, il testo decemvirale sarebbe suonato ancor più laconico, omettendo radicalmente il tratto su cui ci andiamo soffermando: sarebbe infatti già risultata implicita alla costruzione negativa *ni suo vivit*, [*qui eum vinctum habebit*,] *libras farris endo dies dato*, l'ipotesi che in via prioritaria l'*addictus* potesse vivere del suo e che il creditore fosse tenuto a consentirlo, salvo provvedere in caso di impossibilità alla somministrazione del pasto minimo per la sua sopravvivenza.

Esigenze di carattere logico e sistematico ci inducono allora conclusivamente a ritenere assai più probabile che, nei tre casi in cui il passo gelliano riporta, a distanza ravvicinata, la protasi *si volet* all'indicativo, per suggerire che «siamo di fronte a una constatazione obiettiva»¹⁰³, seguita dall'apodosi all'imperativo, per stabilire «tassativamente l'operato dell'altra parte»¹⁰⁴, il titolare del potere decisionale sia da individuare senz'altro nel creditore.

Ci si potrebbe obiettare che, essendo quest'ultimo già di per sé arbitro della situazione del prigioniero, non avrebbe avuto senso che le XII Tavole si premurassero di inserire disposizioni permissive nei suoi confronti¹⁰⁵; siamo però dell'avviso che proprio tale considerazione aiuti a chiarire la *ratio legis*, volta ad autorizzare esplicitamente il precedente a introdurre un mutamento nella situazione del debitore altrimenti delineata come tipica dai decemviri.

Si trattava, in buona sostanza, di prevenire possibili contestazioni sulla validità del rito che altrimenti ben sarebbero potute sorgere nel contesto dell'esasperato formalismo del *ius civile* più arcaico¹⁰⁶. Se, infatti, per perdere la lite bastava pro-

J. GUILLEN, *El latín de las XII Tablas*, in *Helmantica*, 20, 1969, p. 67 ss.; E. BETTI, *Probleme der römischen Volks- und Staatsverfassung. Problemi di storia della Costituzione sociale e politica nell'antica Roma* (cur. S.-A. FUSCO e con trad. it.), Roma, 2017, p. 154 («die Form ist eigentümlich. Eine Reihe absoluter Gebote oder Verbote oder kategorischer Rechtssätze, alle im einfachen Imperativ, mit lapidarischer und eindrucksvoller Kürze», «charakteristisch ist die ängstliche Vorsicht in der Wortfassung, namentlich, um bei den Imperativen das Müssen und Dürfen zu trennen, andererseits der häufige unbefangene Wechsel des Subjekts im selben Satz»).

¹⁰³) Cfr. F. SBORDONE, *Per la sintassi*, cit., p. 335; nel senso che nel periodo arcaico la norma venga «enunciata con due affermazioni simmetriche: la prima ipotetica introdotta da un *si* indica il comportamento, la seconda trae la conclusione scaturente dall'aver posto in essere il comportamento descritto», cfr. anche G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Proposta per un nuovo metodo di ricerca in diritto criminale (a proposito di sacertà)*, in *BIDR*, 89, 1986, p. 368.

¹⁰⁴) Cfr. ancora F. SBORDONE, *Per la sintassi*, cit., p. 335; nel senso che l'uso dell'imperativo nell'apodosi è tipico dei testi normativi latini per calcare il «tono prescrittivo», cfr. anche M. GUGLIEMMO, *Il periodo ipotetico nel I libro delle epistole oraziane: l'ideale traguardo della coerenza*, in *De tuo tibi'. Omaggio degli allievi a Italo Lana*, Bologna, 1996, p. 218.

¹⁰⁵) Di «Spielraum-Vorbehalten» parla F. WIEACKER, *Über das klassische in der römische Jurisprudenz. Eine Antrittsvorlesung*, Tübingen, 1950, p. 13 nt. 22.

¹⁰⁶) Sul corrispondente e ancor più marcato formalismo in materia sacra, che probabilmente ispirò quello civile, cfr. di recente L. FRANCHINI, *Voti di guerra e regime pontificale della condizione*, Milano, 2006, p. 56 s.

nunciare una singola parola diversa da quella tassativamente prevista¹⁰⁷, e se qualunque minima inesattezza nel compimento dei gesti rituali comportava per l'attore il pericolo di veder fatalmente disconosciuto in via definitiva il proprio diritto¹⁰⁸, è evidente che anche nella *legis actio per manus iniectioem* l'esecutante non si sarebbe punto sognato di discostarsi dallo schema legale di partenza¹⁰⁹; dunque, nemmeno con le migliori intenzioni avrebbe rischiato di mostrare qualche misericordia verso l'*'addictus'* tormentato dai morsi della fame che chiedesse più della libbra di farro di sua stretta pertinenza, né di apportare variazioni di sorta

¹⁰⁷) Cfr. Gai. 4.11 (*Actiones, quas in usu veteres habuerunt, legis actiones appellabantur uel ideo, quod legibus proditae erant, quippe tunc edicta praetoris, quibus complures actiones introductae sunt, nondum in usu habebantur, uel ideo, quia ipsarum legum uerbis accommodatae erant et ideo immutabiles proinde atque leges obseruabantur. unde eum, qui de uitibus succisis ita egisset, ut in actione uites nominaret, responsum est rem perdidisse, quia debuisset arbores nominare, eo quod lex XII tabularum, ex qua de uitibus succisis actio conpeteret, generaliter de arboribus succisis loqueretur*) e 4.30 (*Sed istae omnes legis actiones paulatim in odium uenerunt. namque ex nimia subtilitate ueterum, qui tunc iura considerunt, eo res perducta est, ut uel qui minimum errasset, litem perderet; itaque per legem Aebutiam et duas Iulias sublatae sunt istae legis actiones, effectumque est, ut per concepta uerba, id est per formulas, litigaremus*). Il formalismo del più antico processo rappresenta un '*topos*' indiscusso della letteratura romanistica, ritenuto pacifico fin dalle più risalenti trattazioni di F. SERAFINI, *Istituzioni di diritto romano*, I, Firenze, 1870, p. 109 («le *legis actiones* procedevano con tale solennità di forme e con una precisione sì rigorosa che la minima inesattezza portava seco la perdita del processo»), G. PADELLETTI, *Le 'legis actiones'*, in *Arch. giur.*, 17, 1876, p. 321 ss., passando per A. MAGDELAIN, *Les actions civiles*, Paris, 1954, p. 36 s., fino ai lavori più recenti: cfr. per tutti G. FALCONE, *Appunti sul IV comentario delle Istituzioni di Gaio*, Torino, 2003, p. 16 s. e 107.

¹⁰⁸) Contrario all'esistenza di preclusioni per le *legis actiones* più antiche M. MARRONE, *'Agere lege'*, cit., p. 213 ss. e, per la *manus iniectio*, 220 ss., seguito da N. BELLOCCI, *La genesi della 'litis contestatio' nel processo formulare*, Napoli, 1965, p. 46, secondo la quale non si sarebbe potuta configurare una questione legata al *bis in idem*, poiché essendo stato l'insolvente ucciso o venduto *trans Tiberim*, sarebbe venuto a mancare 'strutturalmente' il soggetto passivo della seconda azione. Tuttavia, già S. SCIORTINO, *'Res acta' e potere magistratuale di interrompere una 'legis actio' irregolare*, in *AU-PA*, 57, 2014, p. 227 nt. 47, ha replicato che «eppure, il problema si pone nel caso in cui l'attore avesse errato nel pronunciare il formulario descritto in Gai. 4.21: l'azione poteva essere interrotta ed, eventualmente, ripetuta nei confronti del debitore che ancora non era stato né *'addictus'* né venduto *trans Tiberim*? Noi non crediamo, perché a volerlo ammettere si dovrebbe anche ammettere che l'attore avrebbe beneficiato di un indebito vantaggio, contraddicendo il formalismo caratteristico delle *legis actiones*». Analoghe considerazioni potrebbero valere rispetto a innovazioni che il creditore apportasse ingenuamente al trattamento del suo prigioniero, che avrebbero magari potuto suggerire una rinuncia agli effetti dell'*'addictio'*.

¹⁰⁹) Tanto più che, nel contesto domestico, non avrebbe potuto contare su alcun immediato intervento correttivo da parte del magistrato, viceversa ipotizzato da S. SOLAZZI, *L'odio per le 'legis actiones' in Gai. 4.30*, in *Festschrift Leopold Wenger zu seinem 70. Geburtstag dargebracht von Freunden, Fachgenossen und Schülern*, 2, München, 1944, p. 51 («io duro fatica ad immaginarmi un magistrato che assistesse impassibile agli errori dei contendenti e non arrestasse il corso della *legis actio* irregolare. Altra condotta avrebbe dovuto suggerirgli la dignità del proprio ufficio, anche se non avesse provato nessuna clemenza per i litiganti»).

rispetto alla ferraglia di quindici libbre prescritta per la detenzione nel carcere privato¹¹⁰.

È certamente vero che nella sequenza decemvirale riportata da Gellio compaiono «precisazioni complete nelle quali può vedersi la preoccupazione per un minimo di garantismo: il *secum ductus* dovrà essere tenuto legato in un certo modo e gli dovrà essere fornita la razione di vitto necessaria per la sopravvivenza»¹¹¹; nondimeno, a ciò fa da contrappeso l'apposizione di clausole, introdotte dal *si volet*, che dev'essere sembrata necessaria appunto «per assicurare il generoso creditore contro l'eccezione che non abbia trattato il debitore come schiavo del debito e abbia quindi rinunciato al suo diritto»¹¹².

Anche per quanto concerne il *suo vivere*, d'altra parte, pensiamo si possa ragionevolmente immaginare che la decisione del creditore comportasse un sensibile miglioramento rispetto all'alimentazione altrimenti spettante al prigioniero: in base allo stretto diritto duodecimtabulare, invero, egli sarebbe andato incon-

¹¹⁰) La tradizionale lettura *quindecim pondo ne minore aut si volet maiore vincito* (in *FIRA*², 1, *Leges* [cur. S. RICCOBONO], Firenze, 1941, p. 32), è difesa, tra i molti, da A. SLOMAN, *Constructions in Connexion with 'pondo'*, in *Classical Review*, 16, 1902, p. 318; H. LÉVY-BRUHL, *Recherches*, cit., p. 296; L. WENGER, *Vinctus*, cit., p. 373; O. BEHREND, *Der Zwölfstafelprozess*, cit., p. 137 e nt. 119; D. FLACH, *Die Gesetze*, cit., p. 124 s., il quale esclude che le catene potessero essere alleggerite dato che il creditore sopportava e doveva prevenire il pericolo di fuga dell'*addictus*, «obwohl er ihn nicht in ein Verlies einsperren durfte» (deduzione quest'ultima piuttosto ingiustificata, posto che, come sottolinea M. VOIGT, *Die XII Tafeln*, cit., p. 625, nulla dicono i decemviri «über den Raum, in welchem der *ductus* zu halten war»); da ultimo, in questo senso, M. FALCON, *Il corpo*, cit., p. 95 e R. FIORI, *Il processo*, cit., p. 121. Per la correzione testuale *ne maiori aut si volet minore vincito*, già propugnata dal Cuiacius (I. CUIACIUS, *Observationum et emendationum libri XXVIII*, in *Opera*, 1, Prati, 1836, p. 137), cfr. invece soprattutto M.A. BETHMANN-HOLLWEG, *Der Civilprozeß des gemeinen Rechts, I, Der römische Civilprozess*, 1, *'Legis actiones'*, Bonn, 1864, p. 198; F.S. DILIBERTO, *Frammenti*, cit., p. 25; F. WIEACKER, *Vom römischen Recht*, cit., p. 51; A. WATSON, *Rome of the XII Tables. Persons and Property*, Princeton, 1975, p. 122 e nt. 34; A. LINTOTT, *La servitù per debite à Rome*, in *'Carcer'. Prison et privation de liberté dans l'Antiquité classique. Actes du Colloque de Strasbourg (5-6 décembre 1997)* (cur. C. BERTRAND-DAGENBACH, A. CHAUVOT, M. MATTER, J.M. DALAMITO), Paris, 1999, p. 20. Per quanto ci riguarda, osserviamo sommessamente che quest'ultima lezione sembrerebbe in effetti preferibile quanto meno dal punto di vista sistematico, se si pensa che anche le restanti clausole rimesse alla disponibilità del creditore introducevano condizioni migliorative per il debitore; d'altro canto, posto che il peso *standard* di quindici libbre già fissato dai decemviri equivaleva a circa cinque kilogrammi di catene, non si vede realisticamente che concrete possibilità di fuga potessero sopravvivere all'*addictus* e che esigenze di maggior cautela occorressero al creditore, pur tenendo conto dell'importanza essenziale di mantenere sotto controllo il prigioniero (come sottolinea M. TALAMANCA, *Le Dodici Tavole*, cit., p. 356 nt. 73, invero, «non abbiamo alcuna sicura notizia sulla tutela che il creditore aveva nei confronti degli *addicti* che, in età decemvirale e postdecemvirale, fossero sfuggiti al suo materiale controllo»).

¹¹¹) Così G. NICOSIA, *La 'manus iniectio'*, cit., p. 180.

¹¹²) Cfr. G.F. PUCHTA, *Storia del diritto presso il popolo romano, preceduta da una introduzione alla scienza del diritto*, 3, trad. it. C. POLI, Milano, 1858, p. 164 nt. K.

tro a un regime addirittura più duro del proverbiale 'pane e acqua'¹¹³, con cui si allude a un'alimentazione ai limiti della sopravvivenza utilizzata in tempi nemmeno troppo lontani come forma di punizione carceraria¹¹⁴.

L'*addictus*, a rigore, non aveva neppure diritto a una razione minima di qualsivoglia bevanda per dissetarsi: e proprio per questo dobbiamo supporre che le XII Tavole sottintendessero una somministrazione del quantitativo di farro non per mezzo di pani o focacce, peraltro di più costosa produzione, ma tramite la celebre *puls*¹¹⁵, considerata nella più remota antichità romana una sorta di «cibo nazionale»¹¹⁶, che, «almeno nella sua forma più semplice, era un piatto liquido o semiliquido, a metà tra una pappa e una farinata, e può considerarsi l'antenato diretto della nostra polenta»¹¹⁷.

Negandogli di 'vivere del suo', in definitiva, il precedente si sarebbe attenuto rigidamente all'aspra disciplina dettata da quell'arcaico «codice di contadini»¹¹⁸,

¹¹³) Probabilmente solo per suggestione viene spontaneo pensare che assuma un particolare significato la sorgente che sgorgava nel carcere Tulliano e che «è ancora oggetto di venerazione»: «si crede infatti che il principe degli Apostoli fosse stato detenuto nello stesso carcere dove operò un miracolo facendo scaturire una polla d'acqua dalla roccia» (cfr. P. FORTINI, *Carcer Tullianum. Il Carcere Mamertino al Foro Romano*, Roma, 1998, p. 6).

¹¹⁴) Risuonano particolarmente appropriate le parole di S. PELLICO, *Le mie prigionie*, Torino, 1832, p. 194: «il carcere duro significa essere obbligati al lavoro, portare la catena a' piedi, dormire su nudi tavolacci, e mangiare il più povero cibo immaginabile. Il durissimo significa essere incatenati più orribilmente, con una cerchia di ferro intorno a' fianchi, e la catena infitta nel muro, in guisa che appena si possa camminare rasente il tavolaccio che serve di letto: il cibo è lo stesso, quantunque la legge dica: pane ed acqua. Noi, prigionieri di Stato, eravamo condannati al carcere duro».

¹¹⁵) In questo senso anche M. VOIGT, *Die XII Tafeln*, cit., p. 624, il quale esclude venisse fornito un qualche companatico (*pulmentarium*) ma ammette – unico a mia conoscenza a essersi posto il problema dell'idratazione – «lediglich Wasser, nicht aber Wein».

¹¹⁶) Così A. SEGRÈ, *Note sulla storia dei cereali nell'antichità*, in *Aegyptus*, 30, 1950, p. 196, mettendo a frutto lo studio di M. VOIGT, *Über die 'bina iugera'*, cit., p. 57 ss. Cfr. Plin. *Nat. hist.* 18.83-84: *pulte autem, non pane, vixisse longo tempore Romanos manifestum quoniam et pulmentaria hodieque dicuntur et Ennius, antiquissimus vates, obsidionis famem exprimens offam eripuisse plorantibus liberis patres commemorat. et hodie sacra prisca atque natalium pulte fitilla conficiuntur, videturque tam puls ignota Graeciae fuisse quam Italiae polenta*. In argomento, quanto meno, G. MUFFATTI MUSSELLI, *Per una storia dell'alimentazione povera in epoca romana. La 'puls' nelle fonti letterarie, archeologiche, paleobotaniche*, in *Riv. arch. prov. dioc. Como*, 170, 1988, p. 269 ss.; A. COEN, *Il consumo del farro e dei cereali in ambiente etrusco-italico e nel Piceno in età preromana*, in *Studi Urbinati*, 87, 2020, p. 89 s.; J. ANDRÉ, *Storia dell'alimentazione nell'antica Roma*², trad. it. E. CABAI, Gorizia, 2022, p. 79.

¹¹⁷) Così A. MARCONE, *Alimentazione*, in *Storia dell'agricoltura italiana*, 1, *L'età antica*, 2, *Italia romana* (cur. G. FORNI e A. MARCONE), Firenze, 2002, p. 447: «la farina di farro non sembra essere stata impiegata per la panificazione ma era alla base della *mola salsa* (una specie di farina di grano tostato e salato) e soprattutto della *puls*, per molti secoli il piatto tipico romano (paragonabile per popolarità ai nostri spaghetti), tanto è vero che i Romani erano noti presso i Greci come 'mangiatori di *puls*' (Plaut. *Most.* 828 e *Poen.* 54)».

¹¹⁸) Cfr. E. STOLFI, *Studi sui 'libri ad edictum' di Pomponio*, 2, *Contesti e pensiero*, Milano,

sfruttando al massimo il suo potere deterrente e la «funzione afflittiva, piuttosto che satisfattoria» della *manus iniectio* e al tempo stesso confermando indirettamente l'opinione di quanti, tra i moderni, ravvisavano a fondamento di questa *legis actio* «un proposito di vendetta piuttosto che quello di ricevere ciò che è dovuto»¹¹⁹.

Ciò a tal punto che, in effetti, «ci si può domandare, se questo era il regime, quanti debitori potessero sopravvivere a lungo»¹²⁰ nelle mani del loro carcerieri o, se così si preferisce, se l'indegna dieta decemvirale fosse fisicamente sopportabile per tutti i sessanta giorni, scaduti i quali il rito consentiva di passare alle estreme conseguenze.

6. Giungiamo adesso al secondo e più complesso corno del problema, che esige d'identificare quanto più esattamente possibile il contenuto del comando rivolto al debitore tramite l'espressione decemvirale *suo vivito*. Siamo proprio sicuri che, in tal modo, si dia per scontata l'esistenza di beni, racchiusi genericamente sotto il

2001, p. 496, nonché F. ARCARIA, O. LICANDRO, *Diritto romano*, 1, *Storia costituzionale di Roma*, Torino, 2014, p. 96, riprendendo il concetto già espresso da P.F. GIRARD, *L'histoire*, cit., p. 422, nonché T. MOMMSEN, 'Iudicium legitimum', in *Gesammelte Schriften*, 3, *Juristische Schriften*, Berlin, 1907, p. 374.

¹¹⁹) Così G. PROVERA, *Diritto e azione nell'esperienza giuridica romana*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, 4, Milano, 1983, p. 335, che aggiunge: «comunque, la semplice minaccia dei terribili mali sopra indicati, ai quali, salvo l'intervento di un *vindex*, non v'era alcuna possibilità di sottrarsi, avrà sicuramente agito come deterrente, per lo più idoneo ad indurre il debitore ad adempiere alla propria obbligazione». Anche L. PEPPE, *Riflessioni intorno all'esecuzione personale in diritto romano*, in *AU-PA*, 53, 2009, p. 148, sottolinea che «nell'esecuzione personale il *metus* ha un ruolo centrale: il *metus* della *ductio* è il *metus vinculorum*, la *ductio* spaventa perché implica i *vincula*» (e, aggiungeremmo, anche una sopravvivenza alquanto stentata). Imperdibile il commento «cinico, nostalgico, scarsamente credibile ma divertente» (cfr. A.D. MANFREDINI, *Rimetti a noi i nostri debiti*, cit., p. 41) di R. VON JHERING, *Serio e faceto nella giurisprudenza*, Firenze, 1954, p. 244 ss.: «questi due mezzi d'esecuzione [la vendita all'estero come schiavo e, se i creditori erano più di due, la dissezione del corpo] davano senza dubbio ai creditori insoddisfatti l'occasione di esercitare una vendetta terribile, ma avevano come scopo immediato di indurre il debitore o la sua famiglia a pagare il debito. Se il debitore aveva dei beni, il creditore era sprovvisto di mezzi diretti per impedire le alienazioni dolose: e quindi era necessario che fosse garantito contro simili frodi. ... Le macchinazioni perfide, ordite a danno dei creditori, che oggi possono così raramente essere sventate, ricadevano sul debitore stesso che non poteva sfuggire alla pena. È vero che la stessa pena poteva raggiungere un innocente la cui insolvenza era dovuta a delle disgrazie. Ma, lo ripeto, non ci si deve meravigliare di questa possibilità meramente astratta. Le cose non stavano nella vita così come si mostrano in puro diritto. Secondo gli stessi Romani non si era avuto un solo caso di dissezione di un debitore. Era un semplice spauracchio? Assolutamente no! I creditori non lo dovevano squartare subito; potevano vedere anzitutto quale impatto avesse su di lui il taglio di una delle sue parti, delle orecchie, del naso, eccetera ... Prima che si giungesse alle braccia o alle gambe, l'ostinazione del debitore era certamente spezzata, i suoi beni nascosti vedevano la luce, o gli veniva in aiuto la compassione dei suoi parenti o amici».

¹²⁰) Così F. DE MARTINO, *Storia economica*, cit., p. 29.

pronomi possessivo neutro *suum*, rimasti in proprietà dell'*addictus*¹²¹, con cui il medesimo avrebbe potuto sostentarsi nelle ristrettezze della prigionia?

Benché sia stato autorevolmente negato che la disposizione arcaica sia suscettibile di assumere un senso diverso da quello che per ormai secolare tradizione le viene attribuito¹²², il dubbio non ci sembra peregrino.

Per un verso, infatti, riteniamo che la sopravvivenza di un qualche patrimonio ancora di pertinenza dell'insolvente risultasse in concreto del tutto implausibile¹²³, dato che lo sventurato avrebbe impiegato tutte le sue risorse per addivenire a una *solutio* nei trenta *dies iusti* prima della *manus iniectio* o a un accordo stragiudiziale rimasto possibile anche dopo l'attuazione della *ductio*. Né, d'altronde, l'eventuale intesa raggiunta *in extremis* implicava per forza di cose, sul piano giuridico, che l'*addictus* impiegasse dei beni suoi propri¹²⁴ o si mostrasse dotato di una perdurante capacità giuridica e d'agire: ben poteva piuttosto «avvenire che la vittima perdonasse semplicemente il reo, che consentisse a liberarlo in cambio di una prestazione del reo o di un terzo, che consentisse a liberarlo in cambio di una promessa di prestazione fatta dal reo, o da un terzo, o dal reo garantito da un terzo»¹²⁵, comunque senza ricorso all'assunzione di obbligazioni sanzionate *iure civili*.

Per altro verso, poi, se qualcosa fosse davvero rimasto di proprietà del detenuto, è davvero difficile ipotizzare che l'esecutante rinunciasse a sottoporlo a soddisfacimento coattivo, salvo presupporre che, in età decemvirale, all'esecuzione sulla

¹²¹) Sul carattere riflessivo della particella, cfr. R. ONIGA, *Il latino: breve introduzione linguistica*², Milano, 2007, p. 95.

¹²²) Cfr. F. BUONAMICI, *Delle 'legis actiones'*, cit., p. 73, a giudizio del quale «né si può in guisa veruna sofisticare sul significato di quelle parole»; ma anche H. LEVY-BRUHL, *Recherches*, cit., p. 297, ad avviso del quale «il semble impossible de donner un autre sens aux mots *suo vivito*, surtout en raison de la suite du texte, ou il nous est dit que s'il ne veut pas vivre des biens qu'il peut avoir, le créancier le nourrira à ses propres frais».

¹²³) Analoga perplessità esprime H. LEVY-BRUHL, *Recherches*, cit., p. 297, rilevando che «il paraît d'ailleurs assez singulier qu'il n'ait pas disposé de tous ses biens pour arriver à désintéresser son créancier et échapper à la condition très dure qui est la sienne».

¹²⁴) Viceversa, secondo L. WENGER, *Zur Lehre der 'actio iudicati'*, Graz, 1901, p. 36 e nt. 29 (richiamato da C. BUZZACCHI, *Studi sull'actio iudicati nel processo romano classico*, Milano, 1996, p. 107 e altresì tradotto da EAD., *La ricostruzione del 'iudicium': l'esempio dell'actio iudicati*, Mantova, 2013, p. 143), il precetto decemvirale renderebbe «ben comprensibile» che «il debitore si possa liberare» dalla *ductio* «con una *datio in solutum*», come dimostrerebbe il caso di Eraclide, imprigionato per debiti, cui era «stato concesso di ottenere la libertà consegnando due dei propri schiavi».

¹²⁵) Cfr. C.A. CANNATA, *Tertiis nundinis partis secanto*, cit., p. 69 s., il quale sottolinea che «non significa, come talora si è voluto pensare, sostituire ad una soggezione derivante da delitto un'obbligazione da contratto; *pacisci*, qui, significa 'fare la pace', il che può attuarsi in vari modi, tutti comunque in se stessi unicamente estintivi di quella soggezione. Ove si fosse voluto che elemento del contenuto economico del *pacisci* fosse il sorgere di un'obbligazione del convenuto, si sarebbe dovuto impiegare all'uopo un'apposita *sponsio*».

persona non si accompagnasse «necessariamente quella patrimoniale»¹²⁶. Ma il dogma che postulava, nella dottrina più risalente¹²⁷, l'assenza di qualunque espropriazione dei beni dell'obbligato sottoposto a *manus iniectio* appare ormai entrato in crisi irreversibile¹²⁸: si tende piuttosto a riconoscere che «anche quando il creditore metteva 'le mani addosso' al debitore insolvente attuando una procedura esecutiva personale v'era al tempo stesso in qualche modo un'esecuzione patrimoniale, che mirava a reintegrare il patrimonio del soggetto attivo»¹²⁹.

¹²⁶) Cfr. C. BUZZACCHI, *Studi*, cit., p. 107 nt. 17.

¹²⁷) Per la dottrina più risalente si trattava invero di un punto fermissimo: basti leggere la piccata replica di F. BUONAMICI, *Delle 'legis actiones' nell'antico diritto romano*, in *Ann. Univ. Tosc.*, 10, 1868, p. 73 ss., secondo cui «i beni del debitore restavano da ogni signoria liberi», come comprovato dal versetto *si volet, suo vivito*», a Ch. GIRAUD, *Des 'nexi' ou de la condition des débiteurs chez les Romains*, Paris, 1847 (estr. *Mem. Acad. sc. mor. polit.*, 5, 1847), p. 102 ss. il quale aveva osato sostenere (anche se non sulla base della nostra clausola decemvirale) che l'esecuzione patrimoniale fosse esperibile anche prima della *lex Poetelia Papiria*. *Contra*, però, già M.A. BETHMANN-HOLLWEG, *Der Civilprozeß*, 1, cit., p. 199, aveva avanzato l'idea che il diritto del creditore si estendesse *ipso iure* a tutto ciò che era di pertinenza del debitore, inclusi gli *alieni iuris* («sodann umfaßte das Recht der Gläubigers mit der Person des Schuldners als Attribut derselben sein gesamtes Recht über Personen und Sachen [*familia*], also Kinder in der väterlichen Gewalt und das gesamte Vermögen, die der Gläubiger mit in Beschlag zu nehmen und schließlich zum Verkauf zu bringen befugt ist»).

¹²⁸) Cfr. E. BETTI, *Il concetto della obbligazione costruito dal punto di vista dell'azione*, Pavia, 1920, p. 218, secondo cui la responsabilità per l'adempimento riguardava la persona del debitore «anzitutto in quanto titolare di un patrimonio, eventualmente – in mancanza di patrimonio – in quanto persona fisica. Il patrimonio intero o la persona fisica: ecco le due garanzie dell'obbligazione, su cui il creditore può metter le mani per soddisfarsi». Più ampiamente V. GIUFFRÈ, *Sull'origine della 'bonorum venditio' come esecuzione patrimoniale*, in *Labeo*, 39, 1993, p. 317 ss. (nonché ID., *La 'substantia debitoris' tra 'corpus' e 'bona'*, in *'Praesidia libertatis'. Garantismo e sistemi processuali nell'esperienza di Roma repubblicana. Atti del Convegno internazionale di diritto romano Copanello 7-10 giugno 1992* [cur. F. MILAZZO], Napoli, 1994, p. 268 ss. e ID., *Studi sul debito tra esperienza romana e ordinamenti moderni*, Napoli, 1997, p. 39 ss.), il quale ipotizza che il creditore potesse «appropriarsi di sopravvenienze al suo patrimonio [sc. del debitore] durante lo stato di assoggettamento».

¹²⁹) Così G. PURPURA, *La pubblica rappresentazione dell'insolvenza. Procedure esecutive personali e patrimoniali al tempo di Cicerone*, in *'Fides Humanitas Ius'. Studii in onore di Luigi Labruna*, 6, Napoli, 2007, p. 4544, ove l'autore così prosegue: «la *manus iniectio* arcaica non veniva insomma esercitata solo per vendetta, per soggiogare il debitore ed indurre parenti ed amici a procurare il dovuto, ma anche per disporre della sua forza lavoro ed impadronirsi di eventuali sopravvenienze al suo patrimonio durante lo stato di assoggettamento, che prescindendo ormai da una anacronistica vendita *trans Tiberim* al di là del *trinundinum* e dal discusso *partis secanto*, poteva durare a lungo, assimilando gli *addicti* alla condizione dei *nexi*, di coloro che più o meno volontariamente si fossero dovuti assoggettare a tale situazione. D'altra parte, se l'antichissima presa di possesso di cose del debitore (*pi-gnoris capio*) non ha guadagnato terreno sulla *manus iniectio* come procedura mirante ad una reintegrazione patrimoniale dell'avente diritto, è perché realizzava un effetto pubblico e sacrale, afflittivo, più che soddisfacente. Con il senno del poi, si potrebbe pensare che, iniziato un cammino verso una specifica ricostituzione del patrimonio del creditore, il percorso restò poco frequentato». Non mi pare viceversa che Calp. Flacc. *Decl.* 14 possa essere addotto a riprova dell'insussistenza di un'esecuzione

Vale dunque la pena approfondire la questione, muovendo anzitutto dalla constatazione che l'espressione *suo vivito* trova pochi omologhi in letteratura¹³⁰: appaiono significativi, in particolare, alcuni passaggi della commedia dedicata al *Truculentus*, risalente agli inizi del II secolo a.C.¹³¹.

Plaut. *Truc. prol.* 6: Quid si de vostro quippiam iurem? - abnuont.

Plaut. *Truc.* 953: Tanto melior! Noster esto; sed de vostro vivito.

Nella prima occasione, Plauto fa pronunciare al prologista la locuzione *de vostro* – completa della preposizione che introduce l'ablativo, di cui viceversa ricorre un'ellissi¹³² nella «rude prosa»¹³³ delle XII Tavole – per alludere a una situazione di cui rischia di far le spese il pubblico, aspettandosi di sentirlo prorompere in una protesta così fragorosa da interrompere la recita¹³⁴: nella seconda, dove essa è pure specificamente accompagnata al predicato *vivere*, la utilizza invece per indicare la necessità che un certo personaggio, pur passato a far parte di una data compagine sociale¹³⁵, continui a mantenersi con mezzi altrui, riprendendo con ciò un «gergo legale» che è stato nello specifico considerato tipica «espressione del *patronus*»¹³⁶.

Non ci risulta, a ogni modo, che il possessivo neutro *suum vada* qui «gretta-mente»¹³⁷ identificato con il concetto stesso di proprietà materiale¹³⁸, passibile di

patrimoniale, come dubitativamente si chiede L. PEPPE, *Riflessioni*, cit., p. 156.

¹³⁰) Per una completa rassegna, che comprende nelle opere del commediografo latino Plaut. *Trin.* 328 s. *benefacere de tuo e de meo*; *Bacch.* 65 *facere suptum de tuo*; *Mil.* 995 *qui de vesperi vivat suo*, cfr. T. BERGK, *Beiträge zur lateinischen Grammatik*, 1, Halle, 1870, p. 59.

¹³¹) Come si è soliti desumere da Cic. *Cato* 14.50: *Quid in levioribus studiis, sed tamen acutis, quam gaudebat Bello suo Punico Naevius, quam Truculento Plautus, quam Pseudolo?* Sul problema della datazione dell'opera, cfr. C. CASCIONE, 'Tresviri capitales'. *Storia di una magistratura minore*, Napoli, 1999, p. 36 s., con ampia letteratura, cui adde S. MARIOTTI, *I piaceri senili di Nevio e Plauto*, in *Filologia e forme letterarie. Studi offerti a F. Della Corte*, 2, Urbino, 1985, p. 21 (ora anche in ID., *Scritti di filologia classica*, Roma, 2000, p. 48, nonché P. VENINI, *La vecchiezza nel 'De senectute' di Cicerone*, in *Athenaeum*, 38, 1960, p. 98 ss., il quale avverte che «inesattezze, incongruenze, deformazioni ricorrono nel *De senectute* a ogni piè sospinto»).

¹³²) Cfr. T. BERGK, *Beiträge*, cit., p. 59 nt. 2. Leggono *de suo vivito* anche nel testo decemvirale P. NOAILLES, *Manum injicere*, cit., p. 18 e A. MIRABELLI, *Il 'jus Papirianum'*, cit., p. 36.

¹³³) Così V. USSANI, *Storia*, cit., p. 14.

¹³⁴) Nella ricostruzione di F. NENCINI, *Spigolature critiche latine*, Pisa, 1903, p. 48 s., la traduzione del verso suona infatti così: «che direste se io per avventura giurassi di volere a vostre spese...? – dicono di no!». Aggiunge lo studioso: «il pubblico, sentendo che si tratta di fare qualcosa a sue spese, non lascia al prologista terminare il periodo».

¹³⁵) Cfr. Plaut. *Mil.* 899.

¹³⁶) Cfr. M. NANCINOVICH, *'Carmen arvale', I, Il testo*, Roma, 1933, p. 360 e nt. 1, in collegamento con Plaut. *Mil.* 898 ss. («*eu, noster esto*»). Sul tema M.G. ZOZ, *Rapporti di patronato*, cit., p. 539 ss.

¹³⁷) Cfr. F. CANCELLI, *'Res publica' – 'Princeps' di Cicerone e altri saggi*, Torino, 2017, p. 54.

¹³⁸) Viceversa, nel pensiero del Censore tramandato da Gell. *Noct. Att.* 13.24.1, l'espressione

rivendicazione processuale¹³⁹, come invece talvolta è accaduto nella speculazione filosofica successiva¹⁴⁰. Peraltro, il termine nemmeno assume questa peculiare valenza nel celeberrimo squarcio ulpiano conservato in:

D. 1.1.10 pr. (Ulp. 1 reg.): Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. 1. Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.

Il testo è tra i più studiati in dottrina¹⁴¹, sicché non è certamente questa la sede

sum è usata «in una concreta riflessione sul benessere, i beni che lo assicurano, il rapporto tra utilizzazione di un bene e proprietà su di esso» (così L. PEPPE, «Jedem das Seine», ‘(uni) cuique suum’, «a ciascuno il suo», in *Tradizione romanistica e Costituzione*, 2 [dir. L. LABRUNA; cur. M.P. BACCARI e C. CASCIONE], Napoli, 2006, p. 1719).

¹³⁹) Cfr. D. 6.1.49.1 (Cels. 18 dig.): *Meum est, quod ex re mea superest, cuius vindicandi ius habeo*. Che il *sum* duodecimtabulare non possa affatto essere inteso adottando questa linea di lettura è messo in evidenza già da O. BEHREND, *Der Zwölfstafelprozess*, cit., p. 138.

¹⁴⁰) Nel senso che «Locke thinks of property in terms of the ‘*sum*’. This is the key to understanding Locke’s otherwise curious doctrine that every man has a property in his own person», cfr. S. BUCKLE, *Natural Law and the Theory of Property*, New York, 1991, p. 151. Viceversa, col termine romano ‘*sum*’ Grozio intende ciò che appartiene alla sfera della personalità morale dell’individuo, che nessuno può ferire senza provocare un’ingiustizia: illuminanti a questo riguardo le analisi di S. BERNI, *La proprietà in Hume tra natura e giustizia*, in S. BERNI, E. CASTRUCCI, *Hume e la proprietà*, Siena, 2002, p. 10 ss.; I. PIZZA, *L’evoluzione del concetto di giustizia nella teoria giusnaturalistica di Ugo Grozio*, in *Teoria politica*, 11, 2021, *passim*.

¹⁴¹) Cfr., senza pretesa di completezza, P. DE FRANCISCI, ‘*Suum cuique tribuere*’, in *BIDR*, 27, 1914, p. 311 ss.; M. VILLEY, ‘*Suum jus cuique tribuens*’, in *Studi in onore di Pietro De Francisci*, 1, Milano, 1954, p. 363 ss.; W. WALDSTEIN, *Zu Ulpian’s Definition der Gerechtigkeit (D. 1.1.10 pr.)*, in *Festschrift für Werner Flume zum 70. Geburtstag*, 1, Köln, 1978, p. 225 ss. (nonché ID., *Ist das ‘suum cuique’ eine Leerformel?*, in *SDHI*, 61, 1995, p. 179 ss., ora anche ID., ‘*Vera philosophia*’. *Scritti romanistici scelti*, Napoli, 2013, p. 169 ss.); M. DIESELHORST, *Die Gerechtigkeitsdefinition Ulpian’s in D. 1.1.10 pr. und die ‘Praecepta iuris’ nach D. 1.1.10.1 sowie ihre Rezeption bei Leibniz und Kant*, in *Römisches Recht in der europäischen Tradition. Symposium aus Anlaß des 75. Geburtstags von Franz Wieacker* (cur. O. BEHREND, Ebelsbach, 1985, p. 185 ss.; L. PEPPE, «Jedem das Seine», cit., p. 1745 ss.; G. FALCONE, ‘*Ius suum cuique tribuere*’, in *Studi in onore di Remo Martini*, 1, Milano, 2008, p. 972 s.; A. SICARI, ‘*Suum cuique tribuere*’ nell’esperienza giuridica romana: ‘duttilità’ di un principio fra valori e diritto, in *Roma e America*, 34, 2013, p. 11 ss.; A. CORBINO, ‘*Ius suum cuique tribuere*’. Osservazioni minime sulla definizione ulpiana di ‘iustitia’ (D. 1.1.10 pr.-2 e ‘Rbet. ad Her.’ 3.2.3), in *Homenaje al Profesor Armando Torrent* (cur. A. MURILLO VILLAR, A. CALZADA GONZÁLEZ, S. CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ), Madrid, 2016, p. 155 ss. In termini più generali, cfr. altresì anche A. CARCATERA, ‘*Iustitia*’ nelle fonti e nella storia del diritto romano, in *Atti del congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto (Verona 27-28-29 settembre 1948)*, 2, Milano, 1951, p. 37 ss.; C. GIOFFREDI, *Sul problema del diritto soggettivo nel diritto romano*, in *BIDR*, 70, 1967, p. 231 ss.; A. BURDESE, *Sul concetto di giustizia nel diritto romano*, in *Annali di storia del diritto*, 14-17, 1970-1973, p. 103 ss.; U. VON LÜBTOW, *Die Anschauungen der römischen Jurisprudenz über Recht und Gerechtigkeit*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, 6, Milano, 1985, p. 526 ss.; F. GALLO, *Diritto e giustizia nel titolo primo del Digesto*, in *SDHI*, 54, 1988, p. 19 ss. (ora anche in ID.,

appropriata per scandagliarne gli aspetti più reconditi: ci basti osservare che l'archetipo di giustizia distributiva¹⁴² che vi è scolpito, già enunciato da Aristotele¹⁴³, non riguarda entità patrimoniali di appartenenza, giacché per i Romani – Ulpiano, ma prima di lui anche Cicerone¹⁴⁴ – «il *suum* è quanto si conviene a ciascuno secondo il suo essere, e questo è uno stato di fatto (che può pure essere già *ius*), generato o meno che sia da una norma, e sia poi questa d'uguale o d'altro genere»¹⁴⁵.

Viene allora da chiedersi se il versetto decemvirale, prescrivendo che il debitore viva del *suum* ove il creditore si pronunciasse in tal senso, non stia a indicare che egli dovrà mantenersi con ciò che risulterà spettargli, ossia con quanto si meriterà in rapporto alla condizione in cui verrà a trovarsi per effetto dell'atto volitivo a monte della sua controparte¹⁴⁶.

Si potrebbe, in altri termini, pensare che il precedente insoddisfatto, a sua scelta (*si volet*), potesse adibire il debitore ad attività lavorative, ma che, in tal caso, dovesse tassativamente corrispondergli un congruo *suum* per farlo vivere (*suo vivito*), in luogo della razione da fame prevista per un semplice detenuto incatenato e immobilizzato? Certamente la semplice libbra di farro, come abbiamo visto, non avrebbe sorretto il corpo di un prigioniero chiamato a incombenze pesanti, bisognose di fonti di energia molto maggiori¹⁴⁷; sicché avrebbe una sua logica presu-

'*Opuscula selecta*', Padova, 1999, p. 605 ss.); T. HONORÉ, *Ulpian. Pioneer of human rights*, Oxford, 2002, *passim*.

¹⁴²) Cfr. F. CANCELLI, 'Res publica' – 'Princeps' di Cicerone e altri saggi, Torino, 2017, p. 54; G. COSÌ, *Legge, diritto, giustizia. Un percorso nell'esperienza giuridica*, Torino, 2013, p. 2.

¹⁴³) Cfr. A. ARTOSI, *Diritto e filosofia nel giovane Leibniz*, in G. LEIBNIZ, *Saggio di questioni filosofiche estratte dalla giurisprudenza e Dissertazione sui casi perplessi in diritto* (cur. A. ARTOSI, B. PIERI, G. SARTOR), Torino, 2015, p. 20. Sulla concezione aristotelica, in ottica più ampia, cfr. C. PELLOSO, *Giustizia correttiva e rapporti sinallagmatici tra dottrina etica e declinazioni positive*, in *TSDP*, 9, 2016, *passim*.

¹⁴⁴) Cfr. Cic. *Rep.* 3.18: *tribuere id cuique, quod sit quoque Dignum*; 3.24: *suum cuique reddere*; *Off.* 1.42: *videndum est ... ne maior benignitas sit quam facultates tum ut dignitate cuique tribuantur: id enim est iustitiae fundamentum*.

¹⁴⁵) Cfr. F. CANCELLI, 'Res publica', cit., p. 55.

¹⁴⁶) In termini generali, e senza diretto riferimento a Tab. 3.4, L. PEPPE, «*Jedem das Seine*», cit., p. 1742, magistralmente osserva: «il *suum* dipendeva sì dal concreto diritto su cui si controvertesse ma sempre in funzione della posizione di ciascuno nell'ordinamento romano, posizione che ciascuno ha per la sua *dignitas* e per effetto del censimento».

¹⁴⁷) Sembra tener conto di questo aspetto però al *si volet, plus dato*, la posizione di A. BERNARDI, *Le XII Tavole*, cit., p. 418, là dove sostiene che il quantitativo di una libbra di farro «sfiora il limite di sopravvivenza, ma era nell'interesse del creditore dare alimenti in misura da poter sfruttare la potenzialità lavorativa del debitore». In effetti, la clausola testé riportata avrebbe senz'altro consentito di aumentare la porzione di cibo consegnata all'*'addictus*', ma – a differenza dell'interpretazione riportata nel testo a proposito dell'imperativo *suo vivito* – non lo avrebbe in alcun modo costretto a 'mantenersi' con le opere prestate al suo carceriere.

mere che, se il creditore avesse voluto impiegare le capacità dell'*addictus* mettendolo a sgobbare al proprio servizio, al tempo stesso non potesse fare a meno di riconoscergli – per ragioni pratiche, prima ancora che giuridiche – un vitto sensibilmente più abbondante.

La dottrina appare oggi generalmente incline ad ammettere un possibile sfruttamento delle *operae* del debitore da parte del procedente, nonché un conseguente protrarsi del periodo di prigionia oltre la scadenza legale¹⁴⁸: accanto a chi si esprime senz'altro in tal senso già per l'età repubblicana più remota¹⁴⁹, si registrano opinioni più caute che, pur sottolineando l'assenza di fonti incontrovertibili sul punto, rilevano che nel corso del tempo l'utilizzazione del *nexus* e poi anche dell'*addictus* come manodopera «appare ovvia (solo attraverso un formalismo si può sostenere che il creditore non avrebbe potuto costringere il debitore a lavorare per lui, trattandosi di un debito in denaro)»¹⁵⁰.

La prestazione di servizi in favore del creditore, allora, sarebbe servita per l'insolvente non solo come mezzo di eventuale autoriscatto dal vincolo di soggezione in cui era caduto a seguito dell'inadempimento del debito certificato dalla condanna giudiziale o dalla *confessio in iure*, ma prima di tutto – e magari in età più remota – quale possibilità offerta all'*addictus* di evitare un'atroce fine per denutrizione guadagnandosi da vivere: sempre che, teniamo a ribadirlo, il creditore avesse a monte valutato unilateralmente in senso positivo le utilità che gli sarebbero

¹⁴⁸) Cfr. G. VALDITARA, *Riflessioni sulla pena nella Roma repubblicana*, Torino, 2018, p. 29 ss., il quale osserva che l'obbligo dell'*addictus* di «lavorare qualora glielo ordinasse il proprio dominus è indicato chiaramente da Quint. *inst.* 7.3.26».

¹⁴⁹) In questo senso, cfr. già G. FORTI, *Libri due delle istituzioni civili*, 2, Firenze, 1841, p. 116: «era al creditore permesso ridurre il debitore insolvente a servirlo e lavorare per lui, obbligandolo alle opere che si esigevano dai servi. Le leggi gli accordavano persino il diritto di castigare gl'ignavi, e di esercitare sul debitore ridotto a questa misera condizione tutti i rigori della domestica disciplina»; F. SERRAO, *Diritto*, cit., p. 455; M.R. DE PASCALE, *In servitium*, cit., p. 291 s.; V. GIUFFRÈ, *Sull'origine*, cit., p. 317 ss.; R. FIORI, *Servire servitutem*, cit., p. 394 ss. Viceversa, E. COSTA, *Profilo storico del processo civile romano*, Roma, 1918, p. 88 s., ammette solo «nella repubblica recente» che la vendita *trans Tiberim* sia «sostituita da una detenzione prolungata oltre il termine di 60 giorni e intesa a sfruttare l'attività personale di lui, a scomputo del debito insoddisfatto».

¹⁵⁰) Cfr. L. PEPPE, *Studi*, cit., p. 102, nonché ID., *Riflessioni*, cit., p. 149: «quando le regole della reciprocità sociale cominceranno a essere espresse in termini di comportamenti attesi e poi dovuti, l'aspettativa frustrata del creditore verrà a sovrapporsi sul meccanismo sanzionatorio chiedendo che in qualche modo venga riconosciuta nel suo valore economico: vi è ora la vendita *trans Tiberim*, ma il debitore *addictus* è pur sempre espulso dalla comunità romana. Successivamente il debitore lavorerà a tempo indefinito per il suo creditore. Questa sovrapposizione di una finalità economica in realtà non introduce una vera natura esecutiva dell'assoggettamento perché la finalità primaria rimane quella della sanzione, quella che Gellio per il suo tempo chiama ancora *poena*: l'*addictus* deve *servire* il suo creditore senza un limite temporale. Non vi è alcuna proporzione tra l'ammontare del debito e l'asservimento totale del debitore, non vi è alcun rapporto quantitativo tra l'originario debito e il valore del corpo del debitore».

potute derivare dall'impegno dell'obbligato.

La tenuta di questa soluzione esegetica merita, a ogni modo, di essere scrutinata anche alla luce del significato da attribuire al termine *vivere*.

D. 50.16.234.2 (Gai. 2 ad leg. XII tab.): Verbum vivere quidam putant ad cibum pertinere: sed Ofilius ad Atticum ait his verbis et vestimenta et stramenta contineri, sine his enim vivere neminem posse.

Il frammento è stato escerpito dal commentario che Gaio aveva redatto con «lo scopo non solo di stabilire un confronto tra il diritto più arcaico e quello coevo al giurista, ma di riuscire a comprendere il diritto presente alla luce della sua origine»¹⁵¹; secondo un'opinione pacifica, era oggetto di attenzione non solo la disciplina della *manus iniectio* ma, nello specifico, proprio i *verba* appartenenti a Tab. 3.4¹⁵².

Lo *ius controversum* di cui dà conto l'autore antoniniano verteva sul predicato oggetto della prescrizione decemvirale, suscettibile di una duplice interpretazione.

Alcuni anonimi *prudentes* ne adottavano una più restrittiva che vi ricomprendeva esclusivamente il cibo, mentre Ofilio aveva già precisato ad Attico – in un'opera che forse rispondeva¹⁵³ al celebre amico di Cicerone, ma che più probabilmente gli era semplicemente stata dedicata¹⁵⁴ – che la locuzione andava accolta

¹⁵¹) Così, condivisibilmente, D. DI OTTAVIO, 'Uti legassit ... ita ius esto'. *Alle radici della successione testamentaria in diritto romano*, Napoli, 2016, p. 69. Sulle fonti dell'opera di Gaio, cfr. O. DILIBERTO, *Materials*, cit., p. 59 ss., nonché F.M. D'IPPOLITO, *Questioni decemvirali*, Napoli, 1993, p. 138 ss. (su cui F. DE MARTINO, *Questioni decemvirali*, in *Index*, 23, 1995, p. 374 s.), con discussione della bibliografia.

¹⁵²) Cfr. F. BUONAMICI, *Delle legis actiones*, cit., p. 74; A. ZOCCO ROSA, *Il commento di Gaio alle XII Tavole*, in *RISG*, 5, 1888, p. 207; O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, 1, Lipsia, 1889, p. 243 e nt. 9; L. CECI, *La lingua del diritto romano*, 1, *Le etimologie dei giureconsulti romani*, Torino, 1892, p. 85, nt. 1; A. GUARINO, 'Libri ad', in *Syntheseleia Arangio Ruiz*, 2, Napoli, 1964, p. 770 nt. 18; F. WYCISK, 'Alimenta et victus' dans le droit romain classique, in *RHD*, 50, 1972, p. 217; B. ALBANESE, *Su alcuni frammenti di Gaio «ad legem XII Tabularum»*, in *Labeo*, 44, 1992, p. 176; M. MIGLIETTA, 'Servus dolo occisus'. *Contributo allo studio del concorso tra 'actio legis Aquiliae' e 'iudicium ex lege Cornelia de sicariis'*, Napoli, 2001, p. 339 nt. 152; R. QUADRATO, 'Vivere' in Gai. 2 'ad leg. XII Tab.' D. 50.16.234.2, in 'Iuris vincula'. *Studi in onore di Mario Talamanca*, 6, Napoli, 2001, p. 487 ss.

¹⁵³) «Non ci è noto se le parole *Ofilius ad Atticum ait* ... si riferiscano ad un'opera a parte, possibilmente indirizzata a T. Pomponio Attico»: così J. ROBY, *Introduzione allo studio del Digesto giustiniano. Regole e notizie per l'uso delle Pandette nella scienza e nella pratica. Vita ed opere dei giuristi romani*, trad. it. G. PACCHIONI, Firenze, 1887, p. 115; pare viceversa dare per scontata la sua esistenza R.A. BAUMAN, *Lawyers in Roman Transitional Politics. A Study of the Roman Jurists in Their Political Setting in the Late Republic and Triumvirate*, München, 1985, p. 132.

¹⁵⁴) In questo senso P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Litteratur des Römischen Rechts*, Leipzig, 1888, p. 63 e nt. 42 (ove precisa: «Beziehungen zwischen diesem [Attico] und Ofilius ergibt

in senso più ampio, includente sia i *vestimenta* che gli *stramenta* senza i quali nessuno sarebbe riuscito a stare; a tale ultima, largheggiante opinione aderiva lo stesso Gaio, ragionando «non da antiquario ma da giurista, attraverso un'operazione linguistica che non è fine a se stessa», ma «persegue lo scopo pratico»¹⁵⁵ di preservare la persona colpita da esecuzione.

Per comprendere la portata della discussione, e mettere altresì in luce come per gli autori della prima età augustea fosse particolarmente importante «chiare la situazione dell'*addictus*»¹⁵⁶, considerato il persistente impiego dell'esecuzione personale (malgrado la formale abolizione della *manus iniectio*¹⁵⁷) nel rinnovato assetto processuale voluto dal *princeps*¹⁵⁸, riannodiamo i preziosi fili della trama giurisprudenziale conservati nella compilazione giustiniana.

D. 50.16.43 (Ulp. 58 ad ed.): Verbo 'victus' continentur, quae esui potuique cultuique corporis quaeque ad vivendum homini necessaria sunt. Vestem quoque victus habere vicem Labeo ait;

D. 50.16.44 (Gai. 22 ad ed. prov.): Et cetera, quibus tuendi curandive corporis nostri gratia utimur, ea appellatione significantur.

D. 50.16.45 (Ulp. 58 ad ed.): In 'stratu' omne vestimentum contineri quod iniciatur Labeo ait: neque enim dubium est, quin stragula vestis sit omne pallium, quod Graeci περίστρωμα vocant. In victu ergo vestem accipiemus non stragulam, in stratu omnem stragulam vestem.

Cic. *ad Att.* 13.37.4»). Sottolinea che «nessuno può negare che Attico certamente non fu un giurista, né alcuno è autorizzato a supporre che sia esistito un altro Attico giureconsulto» A. GUARINO, *Libri ad*, cit., p. 770, dichiarando altresì che «l'ipotesi che il parere di Ofilio, quale che esso sia stato, fosse espresso in una lettera ad Attico sfiora i limiti dell'assurdo».

¹⁵⁵) Così R. QUADRATO, *Vivere*, cit., p. 492.

¹⁵⁶) Cfr. F. LA ROSA, *L'actio iudicati*, cit., p. 91.

¹⁵⁷) Cfr. Gai. 4.30, nonché B. ALBANESE, *Il processo*, cit., p. 51 s., secondo cui la *manus iniectio* «scompare al principio dell'Impero, per effetto delle *leges Iuliae iudicariae* di Augusto».

¹⁵⁸) Cfr., per la discussione del problema, M. TALAMANCA, *Il riordinamento augusteo del processo privato*, in *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. 'Princeps' e procedure dalle leggi Giulie ad Adriano. Atti del convegno internazionale di diritto romano e del III Premio romanistico «G. Boulvert» Copanello 5-8 giugno 1996* (cur. F. MILAZZO), Napoli, 1999, p. 63 ss. In ottica più ampia, A.D. MANFREDINI, *Rimetti a noi*, cit., p. 15, osserva come l'esecuzione personale sia rimasta radicata per secoli nonostante i plurimi tentativi, anche legislativi, di archivarla: «anche Roma, nella seconda metà del IV secolo a.C., conosce la 'liberazione del corpo', grazie a una legge che introduce il principio per cui 'i debiti si garantiscono con i beni, non con il corpo'. Pia illusione. La carcerazione, private o pubblica, continua. Ancora nel tardo antico, con i debitori che cercano rifugio nelle chiese come una volta lo si cercava nei templi, si possono vedere creditori che pretendono di pignorare il cadavere del debitore per impedirne la sepoltura e fanciulli trascinati al mercato per essere venduti e così pagare i debiti del padre». Per la sopravvivenza dell'esecuzione personale anche nel Basso Impero e in età giustiniana cfr. l'articolata analisi di S. SCHIAVO, *Esecuzione*, cit., p. 58 ss.

Nel primo brano, Ulpiano ascrive a merito del grande capostipite della scuola proculiana¹⁵⁹, «spirito fervido e geniale»¹⁶⁰ che *plurima innovare instituit*¹⁶¹, l'aver dato impulso al processo ermeneutico diretto a estendere la definizione¹⁶² di *victus*, includendovi oltre agli *alimenta*¹⁶³ pure la veste, ritenuta essenziale e probabilmente indicativa di un «passaggio ad una visione della vita più rispettosa della dignità umana»¹⁶⁴; lo stesso giurista di Tiro, dal canto suo, mostra non solo di approvare l'iniziativa, ma di voler dilatare il concetto al *cultus corporis*, così da alludere a bisogni più ampi ma comunque primari come l'igiene, la forma fisica etc.¹⁶⁵.

Nel secondo passo, invece, «con la tecnica del tagliare e ricucire, come sono soliti fare nel comporre il loro disegno»¹⁶⁶, i commissari triboniani hanno inserito un'opinione di Gaio diretta ad allargare ulteriormente le maglie del *victus* ad altre cose (*et cetera*) indispensabili alla salvaguardia e alla cura del corpo¹⁶⁷; mentre nel terzo, infine, viene affrontato lo spinoso problema di capire se lo *stratus* includesse in concreto anche la *stragula vestis*, ossia «un panno che servisse da giaciglio, da

¹⁵⁹) Cfr. D. 1.2.2.52 (Pomp. l.s. ench.): ... *appellatique sunt partim Cassiani, partim Proculiani, quae origo a Capitone et Labeone cooperat*. Come rileva C.A. CANNATA, *Qualche considerazione sull'ambiente della giurisprudenza romana al tempo delle due scuole*, in 'Cunabula iuris'. *Studi storico giuridici per Gerardo Broggin*, Milano, 2002, p. 78 (ora anche ID., *Scritti scelti di diritto romano*, 2 [cur. L. VACCA], Torino, 2012, p. 420 s.), «in realtà Pomponio – la sola fonte che presenti sotto un profilo storico la relativa vicenda – non parla affatto di una fondazione delle scuole proculiana e casiana-sabiniana, per dire invece che esse traevano origine, come correnti di pensiero, dalla distinta sequela delle due personalità – forti e contrapposte – di Capitone e Labeone (D. 1.2.2.47), e che le diverse denominazioni da esse assunte al tempo di Cassio e Proculo non erano che appellativi attribuiti a una realtà già esistente dai tempi dei due capostipiti, realtà che Pomponio stesso aveva descritta dicendo unicamente che essi *veluti diversas sectas fecerunt*».

¹⁶⁰) Cfr. A. BISCARDI, *Quod Graeci apotelesma vocant*, in *Labeo*, 35, 1989, p. 167. Sulla formazione e sulla cultura di Labeone, cfr. l'estesa disamina di A. PERNICE, *Labeo. Römische Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit*, 1.1, Halle, 1873 (rist. Aalen, 1963), p. 22 ss.

¹⁶¹) Cfr. D. 1.2.2.47 (Pomp. l.s. ench.), nonché Gell. *Noct. Att.* 13.10.1.

¹⁶²) Per una panoramica dei problemi posti dalla composizione del titolo giustiniano ove è inserito il passo, cfr. M. MARRONE, *Nuove osservazioni su D. 50.16 «de verborum significatione»*, in *Sem. Compl.*, 7, 1995, p. 169 ss.

¹⁶³) Sulla differenza cfr. segnatamente F. WYCISK, *Alimenta et victus*, cit., p. 205 ss., con ricca indicazione di fonti.

¹⁶⁴) Cfr. R. QUADRATO, *Vivere*, cit., p. 495 s., ove lo studioso sottolinea si trattava dell'inizio «di un percorso nuovo, da proseguire però».

¹⁶⁵) Così F. WYCISK, *Alimenta et victus*, p. 213 s.

¹⁶⁶) Così R. QUADRATO, *Vivere*, cit., p. 493.

¹⁶⁷) Così R. QUADRATO, *Vivere*, cit., p. 504, ove lo studioso incisivamente osserva che nel linguaggio di Gaio «l'uomo, qualunque uomo, ha diritto ad essere alimentato, vestito, curato. È un diritto che appartiene alla persona in quanto tale, in quanto essere umano: un diritto che è sancito dalla natura». Sul dibattito giurisprudenziale inerente il sostentamento e la *cura corporis*, di cui è traccia in D. 38.1.50.1, cfr. da ultimo S. CASTAGNETTI, *Alcuni aspetti del lavoro subordinato alla luce di Nerazio, 1 'responsorum' D. 38.1.50*, in *TSDP*, 15, 2022, p. 13 ss.

letto, sia pure umile»¹⁶⁸ (idea, questa, che stavolta incontrava la netta contrarietà di Labeone, seguito ancora una volta da Ulpiano).

Ebbene, in tutti questi casi il tema dibattuto tra i *prudentes* riguardava proprio la condizione in cui ricadeva l'obbligato insolvente al quale, a seguito di quella che abbiamo ipotizzato essere una conforme decisione non sua, ma del creditore (*si volet*), il testo duodecimtabulare prescriveva di *suo vivere*.

Scopriamo quindi che, quanto meno a partire dall'epoca augustea e dalla riflessione, come sempre originale, di Labeone, il predicato era arrivato ad assumere una gamma di sfumature che travalicavano il mero quantitativo di cibo giornaliero¹⁶⁹, per riferirsi nel corso del tempo anche ad altri, pur minimi, strumenti di sopravvivenza quotidiana, come gli indumenti e forse un giaciglio. È oltremodo significativo che tutto ciò fosse ricavato dai giuristi per via deduttiva partendo dal lemma duodecimtabulare *vivito*, senza che, viceversa, soccorresse allo scopo un commento dell'ablativo *suo* che lo accompagnava.

Se il pronome riflessivo utilizzato dai decemviri avesse indicato i beni materiali rimastigli in proprietà che l'*addictus* poteva consumare, come vuole la dottrina tradizionale, o in alternativa il sostentamento che lo stesso si meritava lavorando, come sopra abbiamo provato a congetturare, sarebbe stato lecito attendersi che i giuristi si concentrassero sulla latitudine del *suum* per capire se e in che misura vi fossero inclusi il *victus* e lo *stratus*, oppure altri generi di conforto occorrenti durante la cattività del debitore. Perché, invece, la particella non sembra rivestire alcun interesse a tal proposito?

Un aiuto per sciogliere quest'apparente enigma sembra venire da un frammento che dà conto di una questione per noi particolarmente interessante:

D. 42.1.34 (Lic. Ruf. 13 reg.): Si victum vel stratum inferri quis iudicato non patiat, utilis in eum poenalis actio danda est vel, ut quidam putant, iniuriarum cum eo agi poterit.

Nella fattispecie presa in considerazione, era stato impedita la consegna di vitto e vestimento al *iudicatus*¹⁷⁰: il giurista Licinnio Rufo¹⁷¹, nei suoi *regularum libri*,

¹⁶⁸) Cfr. R. QUADRATO, *'Vivere'*, cit., p. 496.

¹⁶⁹) Ci pare quindi che erroneamente A. ZOCCO ROSA, *Il commento*, cit., p. 207 nt. 63, dichiarò che «Ofilio sbagliava se voleva sostenere che il *vivito* della *lex XII Tab.* si riferisse al *cibum*, a' *vestimenta* e agli *stramenta*»: l'antico giureconsulto non commentava infatti le parole *libras farris endo dies dato*, che certamente «dicono chiaro» e con cui «i decemviri alludono non tanto a' *vestimenta* o agli *stramenta*, quanto al *cibum*», quanto invece appunto la clausola alternativa *si volet, suo vivito*.

¹⁷⁰) Il termine è spesso utilizzato, ad esempio in Livio, come sinonimo di *addictus* «to designate the debtor who suffers adverse judgment and the *legis actio per manus iniectionem*»: cfr. G. MAC CORMACK, *'Nexi', 'Iudicati' and 'Addicti' in Livy*, in *ZSS*, 84, 1967, p. 352.

¹⁷¹) Da ultimo, sulla figura di questo giurista cfr. F. NASTI, *'M. Cn. Licinnius Rufinus' ed i suoi 'Regularum libri': osservazioni sulla carriera del giurista, sulla datazione e sull'impianto dell'opera*, in *Index*, 33, 2005, p. 263.

qualificava tale condotta come indubbiamente illecita, accordando contro il responsabile un'azione penale in via utile¹⁷² oppure, secondo quanto preferito da altri commentatori solo genericamente indicati (*ut quidam putant*)¹⁷³, riconoscendo nei suoi confronti l'esercizio in via diretta di un'*actio iniuriarum*.

Anche se non è mancato chi ha proposto di ricollegare la condotta lesiva a soggetti ristretti in carceri pubbliche¹⁷⁴, secondo l'interpretazione tradizionale, ancor oggi maggioritaria e senz'altro preferibile, essa andava a colpire proprio gli *addicti*¹⁷⁵ resi oggetto della custodia forzosamente esercitata dal creditore.

Quest'ultimo, pertanto, nell'età del Principato aveva il preciso dovere di tollerare (*pati*)¹⁷⁶ una condotta attiva tenuta in favore del debitore¹⁷⁷ da terzi, ai quali

¹⁷²) Cfr. E. VALIÑO, *Acciones útiles*, Pamplona, 1974, p. 68.

¹⁷³) Secondo R. QUADRATO, *Vivere*, cit., p. 501, «non si può escludere che anche Gaio, pochi decenni prima, potesse essersi pronunciato allo stesso modo, a tutela della persona del *iudicatus*. È un'ipotesi, solo un'ipotesi. Ma a giustificarla, o a consentirla, potrebbe valere la concezione ampia che questo giurista ha dell'*iniuria*: figura nella quale include molti comportamenti lesivi della dignità umana».

¹⁷⁴) Cfr. J.U. KRAUSE, *Gefängnisse*, cit., p. 155, il quale appunto riferisce il frammento ai debitori condannati («die verurteilten Schuldner»), incarcerati però «in einem staatlichen Gefängnis», aggiungendo poi piuttosto confusamente che «für Verpflegung und Unterhalt wäre in diesem Fall nicht in erster Linie der Staat verantwortlich, sondern eher der Gläubiger bzw. die Angehörigen des Verurteilten».

¹⁷⁵) Cfr. F. VON WOESS, *Personalexecution und 'cessio bonorum' im römischen Recht*, in ZSS, 43, 1922, p. 489; O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, cit., p. 243; F. LA ROSA, *L'actio iudicati*, cit., p. 91; M.G. ZOZ, *In tema*, cit., p. 325 nt. 15 (la quale sottolinea che «vi è azione utile e penale contro il creditore che non somministra *stratum* e *victum* al debitore che, in seguito a un ordine del magistrato di *duci iubere*, sconta una condanna», anche se il caso sembra riguardare un comportamento impeditivo più che omissivo); L. PEPPE, *Studi*, cit., p. 148, ad avviso del quale «la motivazione di una simile disciplina pretoria è impossibile tentare di ricostruire; piuttosto è interessante l'inciso *ut quidam putant*, che mostra l'esistenza di un diffuso interesse (e forse di un dibattito) su questo specifico e particolare problema del mantenimento e del trattamento dello *iudicatus*»; da ultimo, cfr. S. SCHIAVO, *Esecuzione*, cit., p. 103 s. e V. CARRO, *Autorità*, cit., p. 20 s. (che però riconduce il caso alla violazione di una disposizione dell'editto pretorio che, con riguardo al processo formulare, avrebbe specificato «i doveri di mantenimento in capo al creditore»).

¹⁷⁶) Viene naturalmente subito alla memoria il concetto che contraddistingue, insieme al *non facere*, una delle possibili limitazioni della proprietà, specie in corrispondenza di una servitù prediale (cfr. per tutti B. BIONDI, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1952, p. 265), ma anche il dibattito sorto in merito alla teoria del Carnelutti secondo cui il debitore avrebbe dovuto sopportare che il creditore apprendesse quanto spettantegli, appropriandosene in via definitiva (cfr. F. CARNELUTTI, *Diritto e processo nella teoria delle obbligazioni*, in *Studi di diritto processuale in onore di Giuseppe Chiovenda nel venticinquesimo anno del suo insegnamento* [cur. A. CASTELLARI, P. CALAMANDREI, F. CARNELUTTI, E. REDENTI, A. SEGNI], Padova, 1927, p. 221; la discussione è riassunta in *Le obbligazioni. Diritto sostanziale e processuale, I, Caratteri generali, adempimento, inadempimento* [cur. P. FAVA], Milano, 2008, p. 138, nonché in A. CHIZZINI, *L'attualità dell'inattuale. Diritto e processo nel pensiero di Emilio Betti*, in *Emilio Betti e il processo civile* [cur. A. CARRATTA, L. LOSCHIAVO, M.U. SPERANDIO], Roma, 2022, p. 113 nt. 94).

competeva di portare concretamente quanto necessario per il *vivere* quotidiano: se vi avesse frapposto ostacoli, avrebbe commesso un atto illecito, riconducibile all'area dell'*iniuria*¹⁷⁸, di cui sarebbe stato chiamato a rispondere mediante condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria.

Proviamo allora a mettere insieme le tessere del mosaico: da un lato, come abbiamo già visto prima, il *victum* e lo *stratum* costituivano un potenziale contenuto del *vivere* spettante al debitore; da un altro lato, lo stesso Licinnio Rufo dà espressamente per presupposto che provviste e materiali fossero fisicamente portati al detenuto da qualcuno che il creditore era obbligato a lasciar entrare nella prigione domestica¹⁷⁹.

Ma di chi si trattava? Benché l'allievo di Paolo non lo dica apertamente, sembra inevitabile pensare che a far visita all'*addictus* – così come del resto accadeva persino per il condannato in un giudizio criminale che si trovasse in attesa di esecuzione¹⁸⁰ – fossero i familiari più stretti¹⁸¹ e, aggiungeremmo, anzitutto quel *suus*,

¹⁷⁷) Sottolinea A. SACCOCCIO, '*Victus*', cit., p. 143 nt. 14 (in critica a L. PEPPE, *Studi*, cit., p. 180), che «impropriamente si cita questo testo per corroborare l'obbligo del creditore di fornire vitto e alloggio al debitore, che è soltanto una conseguenza indiretta della mancata prestazione da parte dei suoi parenti o amici e che, in ogni caso, non costituisce l'oggetto, né mediato né immediato, della riflessione del giurista».

¹⁷⁸) L'*actio iniuriarum* era d'altronde «certamente esperibile per la persona *in mancipio* (Gai. *Inst.* 1.141)», come sottolinea L. PEPPE, *Fra corpo e patrimonio. 'Obligatus', 'addictus', 'ductus', 'persona in causa mancipi'*, in '*Homo*', '*caput*', '*persona*'. *La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano* (cur. A. CORBINO, M. HUMBERT, G. NEGRI), Pavia, 2010, p. 458 e nt. 79, ricordando anche nel suggestivo parallelo «tra morte fisica e morte civile per debiti, si può evidenziare il fatto che l'*actio iniuriarum* è esperibile contro l'offensore anche nel caso di offesa al cadavere (D. 47.10.1.4 e 6)».

¹⁷⁹) Sull'impossibilità di provvedere da sé, cfr. anche C.A. CANNATA, *Profilo*, cit., p. 36: «il convenuto può provvedere (evidentemente: far provvedere) al proprio vitto».

¹⁸⁰) Incidentalmente, l'informazione affiora dal celebre caso del matricida Malleolo, imperniato proprio sulla circostanza che in occasione della visita gli erano state consegnate dai suoi *familiares* le *tabulae* per redigere il suo testamento: cfr. Cic. *Inv.* 2.50.148: *Ex ratiocinatione nascitur controversia cum eo quod uspiam est ad id quod nusquam scriptum est venit, hoc pacto: Lex: Si furiosus est, agnatum gentiliumque in eo pecuniaque eius potestas esto. Et lex: Paterfamilias uti super familia pecuniaque sua legassit, ita ius esto. Et lex: Si paterfamilias intestato moritur, familia pecuniaque eius agnatum gentiliumque esto. Quidam iudicatus est parentem occidisse et statim, quod effugiendi potestas non fuit, lignae solae in pedes inditae sunt; os autem obvolutum est folliculo et praeligatum; deinde est in carcere deductus, ut ibi esset tantisper, dum culleus, in quem coniectus in profluentem deferretur, compararetur. Interea quidem eius familiares in carcerem tabulas afferunt et testes adducunt; heredes, quos ipse iubet, scribunt; tabulae obsignantur. De illo post supplicium sumitur. Inter eos qui heredes in tabulis scripti sunt, et inter agnatos de ereditate controversia est. Hic certa lex, quae testamenti faciendi eis qui in eo loco sint adimat potestatem, nulla profertur. Ex ceteris legibus et quae hunc ipsum supplicio eiusmodi afficiunt et quae ad testamenti faciendi potestatem pertinent, per ratiocinationem veniendum est ad eiusmodi rationem, ut quaeratur, haberitne testamenti faciendi potestatem. Rhet. Her. 1.13.23: *Ex ratiocinatione controversia constat, quom res sine propria lege venit in iudicium, quae tamen ab aliis legibus similitudinem quondam aucupatur. Ea**

discendente di primo grado, che in caso di morte del *pater familias* ne sarebbe divenuto *heres* in base alla stessa disciplina duodecimtabulare¹⁸².

Il versetto in cui è impiegato il pronome possessivo maschile *suus* per alludere al discendente diretto chiamato in via prioritaria alla devoluzione dell'eredità *ab intestato* è talmente celebre da non aver quasi bisogno di essere ricordato¹⁸³; ma non è

est huiusmodi: Lex est, Si furiosus existit, adgnatum gentiliumque in eo, pecuniaque eius potestas esto. Et lex: Qui parentem necasse iudicatus erit, is obvolutus et obligatus corio, debebatur in profluentem. Et lex: Paterfamilias uti super familia pecuniaque sua legaverit, ita ius esto. Et lex: Si paterfamilias intestato moritur, familia pecuniaque eius agnatum gentilium esto. Malleolus iudicatus est matrem necasse: ei damnato statim folliculo lupino os obvolutum est, et soleae lignae pedibus inductae sunt, et in carcerem ductus est. Qui defendebant eum, tabulas in carcerem afferunt: testamento ipso praesente conscribunt; testes rite adferunt: de illo supplicium paulo post sumitur: ii, qui heredes erant testamento, hereditatem adeunt. Frater minor Malleoli, qui eum oppugnaverat in eius periculo uam vocat hereditatem lege agnationis. Hic certa lex in rem nulla adfertur, et tamen multae adferuntur, e quibus ratiocinatio nascitur, quare potuerit, aut non potuerit iure testamentum facere. Constitutio legitima est ex ratiocinatione. Nella ricca dottrina, oltre al già citato F. ZUCCOTTI, *Il testamento*, cit., p. 229 ss., cfr. soprattutto O. DILIBERTO, *Il testamento del matricida*, in *Studi economico-giuridici dell'Università di Cagliari*, 52, 1988, p. 193 ss.; A. GUARINO, *Variazioni sul tema di Malleolo*, in *Labeo*, 35, 1989, p. 79 ss. (ora anche ID., *Le XII Tavole e il caso di Malleolo*, in *Pagine di diritto romano*, 4, Napoli, 1994, p. 165 ss.), il quale sottolinea che si trattava dei familiari che «ne avevano assunto la difesa in giudizio».

¹⁸¹) Cfr. A. LINTOTT, *La servitude*, cit., p. 20: «le débiteur ainsi emprisonné pouvait recevoir sa nourriture de sa propre famille». Più di recente, in termini anche più ampi, I. FARGNOLI, *I piacere²*, cit., p. 63, osserva che «il versetto decemvirale aggiunge anche che rimaneva comunque aperta, per parenti e amici, la possibilità di procurare al debitore una quantità maggiore di viveri»; analogamente A. SACCOCCIO, *Victus*, cit., p. 142.

¹⁸²) Solo quest'ultimo probabilmente era chiamato dalle XII Tavole alla successione intestata, «non già la classe di eredi riferita in Gai. 3.2-4» (così E. BIANCHI, *Per un'indagine sul principio 'conceptus pro iam nato habetur'. Fondamenti arcaici e classici*, Milano, 2009, p. 57). Per la testimonianza appena citata, cfr. Gai. 3.1: *Intestatorum hereditates <ex> lege XII tabularum primum ad suos heredes pertinent. 2. Sui autem heredes existimantur liberi, qui in potestate morientis fuerunt, veluti filius filiae, nepos neptisve <ex filio>, pronepos proneptisve ex nepote filio nato prognatus prognatave. Nec interest, utrum naturales < sint > liberi an adoptivi. Ita demum tamen nepos neptisve et pronepos proneptisve suorum heredum numero sunt, si praecedens persona desierit < in potestate parentis esse, sive morte id acciderit, > sive alia ratione, veluti emancipatione; nam si per id tempus, quo quis moriatur, filius in potestate eius sit, nepos ex eo suus heres esse non potest. idem et in ceteris deinceps liberorum personis dictum intellegemus. 3. Uxor quoque, quae in manu eius, qui moritur, est, ei sua heres est, quia filiae loco est. Item nurus, quae in filii manu est, nam et haec neptis loco est. Sed ita demum erit sua heres, < si > filius, cuius in manu fuerit, cum pater moritur, in potestate eius non sit. Idemque dicemus et de ea, quae in nepotis manu matrimonii causa sit, quia proneptis loco est. 4. Postumi quoque, < qui > si vivo parente nati essent, in potestate eius futuri forent, sui heredes sunt.* Per l'analisi del passo, cfr. F. LAMBERTI, *Studi sui «postumi» nell'esperienza giuridica romana*, 1, Napoli, 1996, p. 18 ss.

¹⁸³) Cfr. Tab. 5.4, così ricostruita: *si intestato moritur cui suus heres nec escit, agnatus proximus familiam habeto.* Valgano, quali minimi riferimenti in letteratura, quelli a W.H. KIRK, 'Suus heres', in *ZSS*, 58, 1938, p. 161 ss.; B. ALBANESE, *La successione ereditaria in diritto romano antico*, in *AUPA*, 20, 1949, p. 274 ss.

meno notevole che, stando alla palingenesi di Tab. 4.3, fosse altrove impiegato il femminile *sua* per indicare la moglie ripudiata e resa destinataria dell'ordine di allontanamento impartito dal marito¹⁸⁴.

Ecco allora che, tenuto conto di queste considerazioni, si potrebbe disvelare un diverso valore, a oggi inesplorato, della clausola decemvirale che ha attirato la nostra attenzione. Ivi i magistrati straordinari avrebbero precisato che, se il creditore avesse così deciso (*si volet*), il debitore sarebbe vissuto ricevendo quanto occorrente per il proprio mantenimento (*vivito*) per mezzo del *suus* (*suo*)¹⁸⁵, vale a dire valendosi dell'aiuto materiale del figlio che, al momento dell'*addictio*, si trovava sotto la sua potestà; diversamente, se questa ipotesi non si fosse verificata (*ni suo vivit*), in via subordinata gli sarebbe stata fornita come estremo soccorso la famosa libbra di farro che, pur con notevole stento, lo avrebbe tenuto in vita fino allo spirare dei sessanta giorni di legge.

Il testo normativo non indica esplicitamente un vero e proprio obbligo del *suus* nei confronti del *pater*, ma potrebbe darlo per sottinteso proprio come, sul piano successorio, a rigore «non statuisce sopra il diritto dei *sui*», o quanto meno non lo fa «allo stesso modo che sul diritto degli *agnati* e dei gentili», su cui pure il primo prevale; se il disposto che li riguarda è «solo presupposto, e si ricava indirettamente, anche se è superiore» a quello dei secondi e dei terzi, probabilmente si deve al fatto che «è così radicato nella coscienza sociale, che il legislatore non ha niente da statuire in proposito: anche le civiltà arcaiche hanno un loro 'diritto naturale' fondato sulle ragioni del sangue e sui vincoli della parentela»¹⁸⁶.

¹⁸⁴) Il contenuto del versetto (*illam suam suas res sibi habere iussit ex XII tabulis claves ademit, exigit*: cfr. *FIRA*, 1, cit., p. 36) è ricostruito alla luce di Cic. *Phil.* 2.28.69, nonché di D. 48.5.44 (Gai. 3 ad leg. XII Tab.): *Si ex lege repudium missum non sit et idcirco mulier adhuc nupta esse videatur, tamen si quis eam uxorem duxerit, adulter non erit. Idque Salvius Iulianus respondit, quia adulterium, inquit, sine dolo malo non committitur: quamquam dicendum, ne is, qui sciret eam ex lege repudiatam non esse, dolo malo committat*. Sul tema, cfr. soprattutto P. GIUNTI, 'Consors vitae'. *Matrimonio e ripudio in Roma antica*, Milano, 2004, p. 130 ss., con ivi ampia letteratura.

¹⁸⁵) Ipotizzeremmo perciò trattarsi di un ablativo con funzione strumentale, pur se riferito a una persona. Di regola, invero, «solo i nomi di genere non umano, o sentiti come tali, possono ricoprire il ruolo tematico di strumento, marcato dal caso ablativo. Con i nomi di genere umano, ciò non è possibile, ma si deve ricorrere a una perifrasi alternativa, e precisamente ad un costrutto preposizionale, quale *per* e l'accusativo (che altro non è, se non un uso metaforico del complemento di luogo, e significa quindi propriamente 'attraverso qualcuno'). Di conseguenza, è possibile prevedere che, qualora la persona sia considerata eccezionalmente come uno strumento passivo, essa potrà ricoprire il ruolo di strumento e ricevere l'ablativo semplice» (così R. ONIGA, *Il latino*², cit., p. 238 s.). Di notevole rilievo, sul tema, le considerazioni di M. POZZA, *La polifunzionalità dell'ablativo arcaico e la questione delle tracce formali e funzionali dello strumentale indoeuropeo*, in *La parola del passato*, 72, 2017, p. 325 ss., in particolare 334 e nt. 22.

¹⁸⁶) In questi termini P. VOGLI, *Diritto ereditario romano*², I, *Introduzione, parte generale*, Milano, 1967, p. 9 s., il quale aggiunge che «una cosa perfettamente analoga, e con lo stesso significato, si incontra in alcune legislazioni germaniche». Sull'«obbligo di solidarietà interna tra familiari», che

Proprio un ovvio, ancestrale dovere di solidarietà familiare avrebbe così portato le XII Tavole a stabilire che, se il creditore lo avesse consentito, il discendente più prossimo si facesse carico del sostentamento del *pater* caduto nella disgrazia più nera, evitandogli – se non il pubblico discredito – quantomeno il tormento dei morsi della fame. Rimarrebbe comunque da escludere la sussistenza di un vincolo alimentare propriamente inteso da parte del *sums*¹⁸⁷: anche ipotizzando che il debitore *addictus* fosse stato effettivamente colpito da *capitis deminutio maxima* e, con ciò, il figlio avesse acquisito uno stato di *sui iuris* e la capacità di assumere un debito, sarebbe impossibile individuare nel padre il titolare di una pretesa attiva e giuridicamente esigibile.

Nella lettura appena proposta, la clausola decemvirale (*si volet*) sarebbe stata da intendere, almeno inizialmente, quale concessione rimessa alla *pietas* del creditore, posto nelle condizioni di mitigare il regime carcerario dell'*addictus* senza temere di vanificare la *manus iniectio* esperita nei suoi confronti: è, tuttavia, possibile immaginare che, nel prosieguo, data la generale tendenza al superamento dei più crudeli tratti della disciplina arcaica, questa prerogativa discrezionale abbia assunto i caratteri della doverosità, tale per cui un eventuale ostruzionismo da parte del procedente sarebbe stato punito, come dimostra Licinnio Rufo, alla stregua di un illecito abuso.

7. Pur se costituiscono un tema tra i più studiati dalla romanistica, le XII Tavole mantengono ancor'oggi intatti il fascino e la straordinaria capacità di sorprendere i

può portare a conseguenze anche estreme, cfr. G.I. LUZZATTO, *Sull'obbligo degli eredi di vendicare l'uccisione dell'ereditando*, in *Studi in memoria di Umberto Ratti* (cur. E. ALBERTARIO), Milano, 1934, p. 545 ss.

¹⁸⁷) Cfr. R. ORESTANO, voce *Alimenti (dir. rom.)*, in *NNDI*, 1, Torino, 1957, p. 483: «di un vero e proprio diritto agli alimenti (non già di un obbligo morale) derivante in Roma da un rapporto di parentela era un non senso parlare finché rimase integra la struttura tipica della famiglia, cioè per tutto il periodo arcaico e repubblicano. L'unico rapporto fra gli appartenenti al gruppo familiare, che sotto questo aspetto aveva rilievo, era il rapporto derivante dalla *patria potestas*. Il *pater familias* concentrava in sé tutti i diritti, senza avere alcun obbligo verso soggetti che poteva anche esporre o uccidere. Alla lor volta, i soggetti non potevano essere tenuti verso il *pater* a un obbligo di carattere patrimoniale, come quello alimentare, in quanto erano del tutto privi di qualsiasi capacità patrimoniale». Da ultimo, anche I. FARGNOLI, *I piaceri*², cit., p. 63 s.: «per tutto il periodo arcaico e repubblicano era in realtà rimasta salda la struttura originaria della famiglia, in cui il *pater* era l'unico soggetto di diritti patrimoniali senza nessun obbligo nei confronti degli altri componenti della famiglia, sottoposti alla sua *patria potestas*. D'altra parte, i figli non potevano avere obblighi perché mancavano di capacità patrimoniale. Esisteva il dovere morale del padre nei confronti dei figli e un dovere di assistenza del figlio nei confronti del padre, ma non erano configurati come obbligo giuridico». Sul tema, per il periodo classico e giustiniano, cfr. invece A. DE FRANCESCO, *Il diritto agli alimenti tra genitori e figli. Un'ipotesi ricostruttiva*, in *Labeo*, 47, 2001, p. 28 ss.; EAD., *Giudizio alimentare e accertamento della filiazione*, in *Diritto e giustizia nel processo. Prospettive storiche costituzionali e comparatistiche* (cur. C. CASCIONE e C. MASI DORIA), Napoli, 2002, p. 93 ss.

moderni grazie alla densità di concetti racchiusi in poche, a volte enigmatiche parole.

Siamo dell'avviso che la disciplina della detenzione dell'*addictus* ne dia piena conferma, schiudendo una serie di problemi tutt'altro che marginali: basti pensare che, se la lettura tradizionale del *suo vivere* dovesse essere rivista alla luce di quanto sopra si è congetturato, cadrebbe il principale argomento addotto per controbattere a quanti postulano in capo al debitore la perdita di capacità giuridica e si potrebbe, piuttosto, ipotizzare che costui, una volta assoggettato al creditore a seguito di rituale *manus iniectio*, veda assegnato per effetto dell'autorizzazione magistratuale al precedente anche tutta la propria *familia*, ossia l'intero complesso di beni che componevano il suo patrimonio¹⁸⁸.

Questo non dovrebbe peraltro comportare *ipso iure* che vi fossero comprese anche le persone *in potestate*, *in manu* o *in mancipio* dell'insolvente¹⁸⁹, posto che si tratterebbe di tesi fin troppo severa, sia in relazione al principio – già conosciuto in età arcaica – del carattere personale della responsabilità da illecito, passivamente intransmissibile¹⁹⁰, sia di un'importante fonte declamatoria da cui apprendiamo che l'*addictio* comportava la scomparsa della *patria potestas* sui figli, che comunque mantenevano uno stato libero¹⁹¹.

Non ci sembra pertanto troppo azzardato immaginare che il discendente del debitore, quel *suus* chiamato in via prioritaria alla successione *ab intestato* a seguito della morte civile del padre (forse redimibile a seguito di tardivo soddisfacimento del credito), sarebbe stato colui che gli avrebbe dovuto garantire in prima battuta

¹⁸⁸) In questo senso, quindi, sarebbe da intendere il passaggio di Plaut. *Poen.* 185: *Addicet praetor familiam totam tibi*.

¹⁸⁹) Cfr. F. BUONAMICI, *Delle 'legis actiones'*, cit., p. 73 «si è creduto, e giustamente, che i debitori, ripugnanti di trascinare la figliolanza tapina nella disgrazia e nella servitù, procurassero di emanciparla per tempo: ma i nati da chi giaceva già in questo stato? Anco su ciò cade il dubbio: se non che da un racconto di Tito Livio sembra potersi dedurre che i dolenti figli venivano a partecipare delle catene del padre» (il riferimento è a Liv. 2.24: *Ne quis militis liberos nepotesve moraretur*). Cfr. anche M.R. DE PASCALE, *In servitium*, cit., p. 292, la quale evidenzia la sottoposizione al potere del creditore dei membri *in potestate*, *mancipio*, *manu* della famiglia del debitore fornisce al primo «ulteriore mano d'opera, a costi praticamente irrisori». Per parte sua L. PEPPE, *Studi*, cit., p. 178, ha dapprima evidenziato che «la sorte dei familiari del *nexus* e dell'*addictus* pone un problema di difficile soluzione e malsicura», per poi concludere (ivi, p. 180 nt. 228) che «da queste fonti così oscure e da questi argomenti così fragili si trae l'impressione che tutti i familiari seguissero il *pater* nella condizione di assoggettamento, fatti salvi quelli che fossero usciti dalla patria potestà e che i figli nati durante l'assoggettamento fossero anch'essi nella condizione di *addicti*».

¹⁹⁰) Il rilievo è già in G.I. LUZZATTO, Rec. di O. Behrends, *Der Zwölftafelprozess*, cit., in *SDHI*, 41, 1975, p. 400.

¹⁹¹) Tant'è vero che in Calp. Flacc. *Decl.* 14 si legge: *utinam licuisset addicto exercere ius patrium!* Per l'ingarbugliato contesto in cui si inserisce questa affermazione, ritenuta comunque probante per la condizione giuridica dell'*addictus*, cfr. C. MASI DORIA, *Libertorum bona ad patronos pertinent: su Calp. Flacc. decl. exc. 14*, in *Index*, 40, 2012, p. 313 ss. e in particolare 320.

un vivere degno nel transitorio periodo della detenzione domestica, decorso il quale ogni opzione era lasciata aperta dall'antico rituale duodecimtabulare.